Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — Roma — Lunedì, 4 settembre — Numero 208

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 23; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale", e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1057, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto p. p., n. 205, è occorso un errore in quanto nel 4° alinea dell'art. 1°, invece di « *per un foglio di carta di* **dimensione superiore** a un metro quadrato L. 0,20 », deve dirsi: « *per un foglio di carta di non oltre un metro quadrato L. 0,20* », come qui si rettifica ».

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per per le finanze a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 31 agosto 1916, sul decreto che approva provvedimenti in materia tributaria.*

ALTEZZA!

La finanza di guerra non può a meno di avere caratteristiche proprie; essa deve provvedere a bisogni eccezionali del tesoro che si manifestano in misura incomparabilmente superiore sempre a quella dei tempi normali, anche se, come accade tra di noi, si ricorra al credito per coprire le spese effettive riservando i tributi al pagamento degli interessi: di qui la preoccupazione a cui ha dovuto, prima che ad ogni altra, ispirarsi nell'uso dei suoi poteri straordinari il Governo del Re: cercare a preferenza cespiti di largo gettito e di facile percezione.

La finanza di guerra italiana è ormai alla sua quarta estrinsecazione, giacchè, a prescindere dai provvedimenti di varia natura adottati per particolari obbietti, i maggiori tributi furono stabiliti

coi tre Regi decreti del 15 settembre 1915, n. 1373, del 12 ottobre 1915, n. 1510, e del 21 novembre 1915, n. 1643.

Col primo si è introdotta la tassa sulle concessioni di esportazione, si è modificata la tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati, si è imposta la tassa di vendita sugli olii minerali, si è riformata la legislazione sugli spiriti, si è modificato il regime fiscale della birra, si è applicata una soprattassa di fabbricazione sugli zuccheri; misure dal complesso delle quali il Governo si riprometteva un reddito, ragguagliato ad anno, di 61 milioni.

Col secondo vennero stabilite due nuove imposte e cioè quella sulle esenzioni dal servizio militare e quella sui proventi degli amministratori delle Società anonime ed in accomandita per azioni; ed inoltre si introdussero modificazioni nelle tasse sugli affari, nelle tariffe dei diritti catastali, nelle tasse postali, telegrafiche e telefoniche, attendendosene un gettito, ragguagliato ad anno, di circa 50 milioni.

Più largamente si provvide col terzo ad assicurare nuove entrate all'erario. È infatti con questo decreto che, insieme ad alcune modificazioni nelle tasse di bollo, all'abrogazione dei privilegi in materia di tasse di registro, alle variazioni della tassa sui velocipedi e di quella di fabbricazione dei fiammiferi, nonchè alla tariffa postale sulle corrispondenze ordinarie, si fece luogo all'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, al contributo del centesimo di guerra ed all'aumento del prezzo del sale.

La previsione del provento che avrebbero dato questi nuovi tributi saliva complessivamente a 175 milioni e venne portata oltre i 200 milioni quando il centesimo di guerra fu raddoppiato, mediante il decreto 31 maggio 1916, n. 684.

In effetto, benchè taluni dei provvedimenti surricordati non abbiano corrisposto interamente per diverse ragioni alle speranze del legislatore straordinario, la previsione globale può considerarsi realizzata, dacchè per altri, e specialmente per l'imposta sui profitti di guerra, sono sicuri risultati di gran lunga superiori all'aspettativa.

Ciò nondimeno l'erario per il prolungarsi della guerra reclama ancora sollecite provvidenze intese a tenere alto il credito dello Stato ed a garentire i mezzi con i quali il tesoro deve fronteggiare le spese sempre crescenti. Non essendo ormai possibile fare affidamento sopra efficaci economie dopo quello che il precedente Ministero ha avuto cura di introdurre in alcuni rami dell'azienda statale, era necessario ricercare nuove fonti di contribuzioni; ma parve al Governo che fosse opportuno in questa occasione includere nel complesso dei provvedimenti finanziari anche talune disposizioni reclamate per ovviare al disagio dei bilanci comunali, i quali hanno d'uopo di essere rafforzati mediante misure di facile applicazione, atteso che non è certamente questo il tempo in cui si possa pensare ad una organica e sistematica riforma della finanza locale; criterio d'opportunità del resto che è stato seguito, e dovrà esserlo per alcun tempo ancora, pure nella scelta delle risorse a favore del tesoro, tanto più data la riduzione di personale che negli uffici finanziari si è verificata a causa dei richiami alle armi.

I nuovi provvedimenti tributari che il Governo del Re sottopone oggi all'approvazione di Vostra Altezza, sono raggruppati, a norma del loro carattere specifico, in sei allegati di ciascuno dei quali si darà qui brevemente ragione.

I.

Contributo straordinario a favore dell'assistenza civile.

Da vari mesi e da diverse parti si invocavano disposizioni, colle quali si desse modo ai Comuni, o dove bene funzionano, ai Comitati d'assistenza civile, di attingere mediante uno straordinario contributo mezzi adeguati a fronteggiare l'onere e il dovere di integrare, con soccorsi di vario genere, l'azione dello Stato nella riparazione o almeno nella attenuazione dei danni che in tante famiglie del popolo sono stati prodotti dal richiamo sotto le armi dei membri più validi: lo Stato ha provveduto e provvede con sussidi; ma molti casi, pur pietosi e degni di cura, ricorrono, in cui tali sussidi non sono ammessi o non sono sufficienti: di qui il concorso veramente lodevole – e in parecchi luoghi degno di ammirazione per le proporzioni in cui ebbe a manifestarsi – dei Comitati di assistenza, sorti con svariate specificazioni di obbietti, ma tutti finanziati vuoi con le spontanee oblazioni dei cittadini, vuoi con altre forme di appello alla pubblica beneficenza. Senonchè il protrarsi della guerra, mentre ha fatto sì che i fondi per l'assistenza civile siano quasi dappertutto esauriti, ha reso evidente la necessità di assicurarne l'ulteriore funzionamento non più colla semplice speranza nella spontaneità delle elargizioni, bensì col mettere i Comuni in grado, ove occorra, di obbligare i cittadini a contribuire in proporzione della loro potenzialità economica.

Da questa constatazione trae origine l'attuale decreto col quale è data facoltà ai Comuni di sovrimporre nell'anno corrente per una volta tanto un contributo straordinario, per costituire un fondo da erogarsi in opere di assistenza civile durante la guerra e nel tempo ad essa immediatamente successivo. Il contributo dovrà essere commisurato sulla somma complessiva, compresa la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, per la quale ogni contribuente è inscritto nei ruoli comunali del 1916, ed è ammesso, entro un massimo di aliquote che sono state determinate col criterio delle progressività, esclusi i contribuenti che godono i benefici del sussidio governativo, e quelli delle quote inferiori a L. 10; si è però voluto – in omaggio ad un principio di intuitiva equità, che siano valutate a compensazione od a diminuzione le somme che il contribuente provi in qualunque modo di avere versato a favore di uno dei Comitati o delle Associazioni per l'assistenza civile esistenti od esistiti, ovvero alla Cassa comunale per scopo di assistenza civile; per tal modo, mentre si provvede ad imporre il pagamento di questo debito civile a coloro che mostrarono finora di non sentirne l'imperiosità morale, si dà garanzia ai generosi che della loro spontaneità sarà sempre tenuto conto quando nuovi bisogni fossero per richiederne la manifestazione.

La esazione e la erogazione delle somme che dovranno essere così raccolte, sono nel decreto regolate in modo da conciliare le necessarie garanzie con la non meno necessaria speditezza.

II.

Provvedimenti a favore dei Comuni.

Nell'ottobre dello scorso anno 1915 venendo a scadere la legge 6 luglio 1905, n. 325, sul consolidamento decennale dei canoni di abbonamento dovuti allo Stato dai Comuni quale corrispettivo della cessione dei dazi governativi, fu ritenuto opportuno, a causa dello stato di guerra, di non regolare definitivamente e per lungo periodo la relativa materia e fu perciò disposta col decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549, una proroga di tali canoni per il solo anno 1916.

Ora che, all'approssimarsi della fine anche del 1916, perdurano le medesime condizioni di cose, si ritiene conveniente di adottare una nuova proroga, e di conservare in vigore oltre che per l'anno in corso, anche per il 1917, le agevolezze contenute nel decreto ricordato ed in quello successivo 23 dicembre 1915, n. 1805, concernenti dilazioni a pagamento ai Comuni ed agli appaltatori daziari e facilitazioni per il collocamento delle gestioni locali dei dazi.

Approfittando della occasione si è giudicato il caso di aggiungere al decreto di proroga un insieme di disposizioni – in parte più di una volta invocate da parecchie Amministrazioni – le quali permettano ai Comuni stessi di ricavare dal dazio nuove risorse, sia pure limitatamente all'esercizio dell'ultimo anno di guerra e sotto l'osservanza di opportune cautele e garanzie.

È noto che con l'art. 13 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, riprodotta al capoverso dell'art. 13 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, venne inibito ai Comuni di attingere ulteriormente ai dazi propri, sia coll'imporre dazi nuovi, sia con l'inasprire quelli esistenti al 1° dicembre 1901 qualora non siano in grado di sgra-

vare contemporaneamente i generi di prima necessità; tale divieto viene ora provvisoriamente sospeso quando però vi sia il concorso di due condizioni: e cioè, che il Comune abbia già applicata la sovrimposta ai tributi diretti in misura non inferiore al limite legale, e già applicate inoltre le tasse comunali di esercizio e rivendita, di vetture e domestici, e una delle tasse di famiglia, sul valore locativo, o sul bestiame; e che l'eventuale aggravio sia portato su generi i quali non riflettano il consumo popolare: esclusi da ogni peso questi generi, i Comuni hanno aperto il campo di sfruttare convenientemente le rimanenti categorie di generi tassabili, e cioè le bevande, i commestibili, i materiali da costruzione, i combustibili, i mobili, i foraggi, i saponi, le materie grasse ed altre di consumo locale. Qualche risorsa i Comuni troveranno pure sia nel disposto dell'art. 3 col quale viene elevato il limite di minuta vendita delle bevande vinose ed alcooliche, rimovendosi, quanto alle prime, un difetto replicatamente denunciato dalla legge daziaria, sia nelle misure che si adottano per impedire la produzione di quantità considerevoli di vinelli e secondi vini colle vinacce residuate dalla pigiatura dell'uva e l'allungamento con acqua dei vini di alta gradazione alcolica: infatti, con riserva di esaminare quanto prima la relativa materia di concerto col Ministero d'agricoltura, al quale spetta più direttamente l'applicazione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, si è ritenuto intanto opportuno di far argine ai danni lamentati col sottoporre al dazio i vinelli che vi sfuggono, col limitare il periodo di tempo utile per la loro produzione ed infine coll'assoggettare a vigilanza dell'Amministrazione daziaria i locali nei quali si eserciti il commercio del vino o si introduca uva a scopo di vinificazione. Completa queste disposizioni un articolo con cui si eleva di due lire all'ettolitro il dazio consumo sulla birra.

Ultima tra le provvidenze escogitate è l'aumento del dazio sulle carni macellate fresche che si trasportano da uno ad altro Comune. Il provvedimento mira da una parte, con criterio di giustizia, a colpire in misura alquanto più elevata le parti migliori degli animali da macello, essendo noto che la carne trasportata da uno ad altro Comune è generalmente costituita da pezzi scelti; dall'altra a risarcire i Comuni della perdita di entrata a cui dovettero sottostare recentemente per essersi riconosciuta illegale, allo stato attuale della legislazione, la percezione di un diritto di visita sulle carni stesse alla loro introduzione nei Comuni; si otterrà inoltre un infrenamento di questi trasporti di carni macellate i quali riescono talora a sottrarsi alla necessaria vigilanza igienico-sanitaria.

III.

Addizionale al dazio governativo sulle bevande.

Importando, nel venire ai provvedimenti in favore dell'erario dello Stato, porre a base un cespite di cospicuo e sicuro gettito nessuno si meraviglierà che siasi pensato al vino, genere di largo consumo, non certo di necessità, e che per sua natura resiste meglio di ogni altro al pericolo che l'aggravamento del costo produca una sensibile diminuzione di consumo. Il regime fiscale del vino, che è prodotto così considerevole nel nostro paese, ha formato oggetto di replicati studi diretti specialmente a colpirlo prima della sua introduzione nel consumo, e cioè in tutti i quaranta milioni di ettolitri che in media si traggono dall'uva anzichè nei poco più che tredici milioni oggi soggetti a dazio.

Ma non fu giudicato questo il momento di approfondire le indagini in argomento o di ammettere nel nostro sistema tributario un'imposta la quale vorrebbe in ogni caso essere considerata in rapporto soprattutto all'economia agraria particolare di poche regioni; onde si è preferito chiedere al paese, forte consumatore di vino, un efficace concorso alle spese della guerra, mediante un addizionale al dazio consumo governativo, che non si è esitato a fissare nella misura certamente notevole dei tre quarti del massimo della tariffa in vigore.

È convincimento del Governo però che l'addizionale applicata sul raccolto del 1916 non sarà causa di rincaro nel prezzo, ma che influirà soltanto nel diminuire il ribasso quale è lecito attendersi dal fatto che il raccolto del 1916 si affaccia assai migliore di quel che non sia stato nel 1915: i prezzi del vino in commercio furono quest'anno infatti altissimi per la scarsità del prodotto affluito sul mercato; e questa circostanza permetterà che sia meno sentito il peso dell'addizionale, posto che il mercato non potrà non subire contemporaneamente la variazione dipendente dalla maggiore disponibilità. Nè sarà inutile avvertire come in quanto l'aggravamento del dazio fosse per difficultare le condizioni del commercio vinicolo, questo sarà beneficiato dalle cautele adottate col decreto precedente per impedire la concorrenza dei vinelli e le frodi nella vinificazione.

Sempre per venire in aiuto ai bilanci dei Comuni si è in questo stesso decreto concessa loro la facoltà di fare in proprio vantaggio un'ulteriore addizionale nella misura di un quarto del massimo portato dalla tariffa governativa; nel che si deve vedere un equo compenso al concorso che il decreto chiede ai Comuni stessi, incaricandoli di esigere l'addizionale a favore dello Stato.

IV.

Sopraprofitti di guerra e tasse di esportazione.

L'imposta sui sopraprofitti di guerra fu introdotta, come più sopra si è ricordato, col R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, e il Governo allora la giustificava con le seguenti parole, che giova ricordare, della sua relazione:

« Quando una guerra, estesa oltre ogni esempio e previsione, scuote tutta la economia mondiale, allo stato di depressione che si aggrava su molta industrie e commerci si contrappone necessariamente una floridezza eccezionale - sia pure temporanea - delle cosidette industrie di guerra e non soltanto di queste ma di molte altre industrie e commerci che nella difficoltà degli scambi e nella penuria di molte produzioni trovano più facile e largo smercio dei loro prodotti e prestazioni all'interno ed all'estero e ne traggono lauti ed anche inusitati profitti. Ed è un bene che ciò possa avvenire in quanto anche il lavoro vi trova, specialmente per talune classi, compenso alle sofferenze che l'ora rende gravi per i meno abbienti; e tutta la economia del paese, pur spostandosi dalle sue basi abituali, in qualche modo se ne avvantaggia. Ma è sentimento comune di tutte le nazioni - e specialmente di quelle combattenti - che nelle ore di lotta e di generale disagio sia quasi intollerabile che guadagni eccessivi avvengano, e spesso a carico dell'erario, e che ricchezze troppo rapide si vadano formando; ed è generale il pensiero che si debba in tali casi ragionevolmente limitare questi eccezionali profitti, ottenendo che una parte se ne riversi a vantaggio dell'erario, sicchè mediante le spese che esso deve sostenere per la guerra ed a vantaggio specialmente delle vittime della guerra stessa, tutte le classi possano in qualche modo partecipare a quegli straordinari profitti. In tale senso si sono già sancite rigorose leggi in Inghilterra, e se ne preparano in Francia ed in altre nazioni belligeranti.

« Ed anche taluni paesi neutrali, come la Danimarca e la Svezia, hanno cercato di rendere compartecipe l'erario di tali benefici straordinari. A simile concetto ispirandoci (ma traendo profitto dai nostri ordinamenti tributari che possono rendere più facili e rapidi l'accertamento e la tassazione) noi proponiamo anzitutto che derogando anche alle vigenti disposizioni della legge per la ricchezza mobile che rendono quadriennale la revisione per l'accertamento dei redditi agli effetti della imposta, si proceda ad un separato e rapido accertamento dei redditi ed aumento di reddito realizzati in conseguenza della guerra, quando cioè tali redditi od aumenti possano dirsi in qualche modo dipendenti dallo stato della conflagrazione generale avveratasi dal 1° agosto 1914 in poi..... I nuovi redditi

o l'aumento di essi saranno sottoposti all'imposta ordinaria secondo la loro categoria: ma in quanto superino il reddito dell'otto per cento, che nel nostro paese può ora ritenersi come non straordinario per i capitali impiegati nelle industrie o nei commerci ed assistiti dall'opera personale del contribuente, tali proventi od aumenti saranno sottoposti ad una sovrimposta progressivamente crescente. La ragione della progressione è evidente, in quanto soltanto così rendesi possibile il risultato di moderare in equa misura l'eccessività dei profitti. È naturale che l'interesse comprenda il premio al rischio dei capitali e che perciò per le più rischiose si ritengano equi e rispondenti alle ragioni economiche del profitto anche interessi più alti che nella misura accennata dell'otto per cento; e perciò appare equa la progressione da noi proposta, procedente per così dire a scaglioni; imponendo cioè una sovrimposta del dieci per cento sulle quote di profitto tra l'otto ed il dodici per cento, elevandola poi gradatamente fino al massimo del trenta per cento sulla quota di profitto che fosse accertata in misura superiore al 30 per cento del capitale impiegato.

« Agli stessi concetti si ispira la scala di progressione per gli intermediari, dei quali benchè normalmente sprovvisti di capitale, bisognava pur prevedere e colpire gli eventuali rapidi e straordinari profitti ».

Era naturale che presentandosi la necessità di chiedere nuovi sacrifizi al paese il Governo pensasse a riesaminare la materia dei sopraprofitti; e frutto di tale riesame fu la convinzione che sia opportuno aggravare le aliquote stabilite nel R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643; tale aggravamento lungi dall'importare una confisca a pro' dello Stato dei benefizi superiori ad una certa misura, come pure da taluni è stato proposto, renderà però sempre maggiore la partecipazione dell'erario man mano che i sopraprofitti costituiscano un interesse crescente del capitale. Non crediamo che vi sarà chi possa dolersi, se nell'ora in cui occorre invitare il paese a sorreggere finanziariamente la grande impresa militare nella quale siamo impegnati, si aggravi la mano sulle ricchezze che ripetono la loro origine dal fatto della guerra, piuttosto che pesare la mano sui consumi utili, sul lavoro, sulla ricchezza normale; tanto più in quanto è lecito credere che gli accertamenti nella maggior parte dei casi non siano la reale constatazione del sopraprofitto raggiunto, ma rappresentino una presunzione equitativa attraverso la quale il contribuente riesce a pagare effettivamente in corrispondenza ad aliquote inferiori a quelle che il legislatore ha fissato come misura precisa del criterio regolatore del tributo.

Soltanto è sembrato doveroso esentare dall'aumento i redditi agricoli realizzati dagli affittuari, ai quali fu ritenuto applicabile il decreto 21 novembre 1915, n. 1643; e questo specialmente per la convenienza di non accentuare di più una disparità troppo giustamente avvertita fra il proprietario di fondi diretto percipiente dei maggiori profitti, e l'agricoltore che coltiva per proprio conto terre altrui; tale disparità, nascente da uno dei principî sui quali si fonda l'imposta di ricchezza mobile fra noi, meriterà forse di essere a tempo opportuno corretta; certo è conforme ad equità l'usare qualche temperamento, come ora si fa, nella sua applicazione.

La tassa di concessione governativa sui permessi di esportazione ha avuto anch'essa la sua esauriente giustificazione nella relazione premessa al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed ha anzi inaugurata, come si è veduto, la serie dei provvedimenti finanziari di guerra.

« La necessità dello Stato economico del paese - si legge in quel documento -, e quelle della guerra, hanno dettato disposizioni che vietarono la libera esportazione di svariate merci. Ma il divieto non significa già che tutta la produzione interna debba essere assolutamente riservata al nostro consumo. È utile ed anzi necessario per la vita economica del paese che, fin dove la necessità del nostro consumo e le ragioni della guerra lo concedano, volta a volta, verso paesi amici e neutrali e con opportune precauzioni, accordisi l'esportazione, più o meno condizionata, di notevoli quantità di prodotti del nostro suolo o delle nostre industrie, esuberanti al consumo interno. E provvede a questo servizio il Ministero delle finanze col concorso di un Comitato nel quale sono rappresentati i vari dicasteri interessati all'argomento.

« Sottoporre al pagamento di una tassa le concessioni di tali deroghe ai divieti è atto legittimo in quanto si tratta di concessioni governative, che si rivolgono poi - specialmente nelle presenti circostanze - in notevole vantaggio per chi le chiede; è anche atto di saggia economia in quanto costituisce una remora alla domanda troppo viva di tali eccezioni mentre, d'altra parte, serve anche ad indennizzare l'erario delle spese assai rilevanti che si debbono sostenere non solo pel servizio dei permessi, ma specialmente per la vigilanza ai confini di terra e di mare, diretta ad assicurare l'osservanza dei divieti. La tassa, tranne per poche merci delle quali parve opportuno cercar di limitare la domanda di esportazione, è ragguagliata al valore sopra una media dell'uno per cento; nè può dirsi quindi grave ».

In effetto non lo è, specie se si tien conto della circostanza che, essendo il valore messo a base della sua applicazione calcolato sulla media dell'anno precedente - criterio che dovrà pure essere riesaminato - si ottengono spesso tassazioni esigue in confronto all'utile che realizza l'esportatore. Comunque il Governo non ha dubitato che sia giunto il momento di trarre da questo cespite un reddito notevolmente maggiore; e col decreto attuale perciò dispone che, aumentata la tassa a diritti specifici per alcuni prodotti maggiormente richiesti, ed a condizioni sempre più favorevoli, all'estero, e mutata la tassa *ad valorem* in diritto specifico per parecchi altri prodotti, i fichi, la conserva di pomodoro, la lolla, i porci, il latte condensato, i formaggi - se ed in quanto possa beninteso concedersene la esportazione in rapporto alle esigenze degli approvvigionamenti interni - la misura generale di una lira per cento sul valore venga portata a due lire.

V.

Monopolio della vendita dei fiammiferi.

L'applicazione del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 (allegato *F*), col quale venne modificato il regime fiscale dei fiammiferi, ha procurato alla finanza un maggior provento di imposta in misura superiore a quella prevista, ma ha dato luogo nel tempo stesso ad inconvenienti nello smercio dei prodotti, inconvenienti che potrebbero anche dirsi degli abusi: cosicchè il consumatore oggi paga un prezzo non sempre corrispondente alla quantità di merce che riceve.

A rimuovere tali inconvenienti od a reprimere tali abusi che si risolvono in maggior aggravio per i consumatori senza alcun beneficio per la finanza, il partito che si presentò preferibile fu quello dell'assunzione, da parte dello Stato, della vendita dei fiammiferi: con essa, se si tien conto del fatto che prima dell'aumento d'imposta il guadagno di cui fruivano i rivenditori era di circa 9 milioni, si potrà conseguire in cifra press'a poco uguale un maggior provento per lo Stato, avuto riguardo al maggior margine di guadagno che risulta dai prezzi di vendita attuali in confronto dell'inasprimento portato all'imposta nel novembre scorso.

Il decreto pertanto, riservata allo Stato la vendita dei fiammiferi, ne affida l'esercizio alla Direzione generale delle privative: e prescrive che i fabbricanti, eccettuato il caso della esportazione che è lasciata libera con le debite cautele, non vendano se non allo Stato il quale stabilirà il prezzo dei singoli prodotti, salvo, ove sorgano contestazioni, il giudizio inappellabile di una Commissione arbitrale; ad evitare clandestine estrazioni di fiammiferi dalle fabbriche si mantengono ferme le disposizioni di legge e di regolamento relative all'apertura degli stabilimenti ed all'esercizio della vigilanza su di essi: alla vendita al minuto poi attenderanno i rivenditori di generi di privativa o gli esercizi muniti di speciale licenza, dietro corresponsione di un aggio da stabilirsi. Siccome poi l'assunzione immediata della vendita da parte dello Stato potrebbe

dar luogo a difficoltà di varia indole, in ispecie per il tempo occorrente all'accertamento degli stocks delle fabbriche più importanti, così viene stabilito che la data dell'assunzione in monopolio sarà fissata con decreto Ministeriale, e che nel periodo di transizione sarà ammessa l'uscita dei prodotti dalle fabbriche in misura non eccedente quella verificatasi in tempi normali. Sono infine regolate le modalità per l'indennizzo del costo delle marche e comminate le penalità per le infrazioni alle nuove disposizioni.

Il Governo ha fiducia che questo provvedimento non solo permetterà di ricavare il vantaggio che si attende, ma potrà essere un utile elemento per un ponderato studio delle risorse che sia possibile trarre in futuro da questa forma di ingerenza fiscale nelle industrie e nei commerci.

VI.

Aggiunte e modificazioni delle tasse di bollo.

Le leggi 27 giugno 1909, n. 411, 14 luglio 1912, n. 835, e 29 dicembre 1912, n. 1365, sottopongono ad una tassa proporzionale al prodotto i trasporti di cose sulle ferrovie ordinarie, su quelle in esercizio economico e sulle tramvie intercomunali: ma accanto a questa tassa che può dirsi investa l'entità economica del contratto di trasporto, possono sussistere delle tasse fisse di bollo afferenti i documenti che fanno fede del contratto, così come avviene per ogni altra categoria di negozi; e siccome dall'applicazione di una simile tassa è prevedibile un provento erariale considerevole così non parve da trascurarsi la corrispondente risorsa per il bilancio almeno per la durata della guerra.

Naturalmente la tassa vuol essere di diversa misura secondo la entità del trasporto e secondo che si tratti di ferrovie ordinarie o di ferrovie a scartamento ridotto o di tramvie, rimanendo però uniforme la tassa nella misura di centesimi dieci per ogni pacco ferroviario.

Ad altro cespite, sempre in tema di bollo, si è contemporaneamente rivolta l'attenzione col continuo e rapido sviluppo della ricchezza mobiliare specialmente se rappresentata da titoli al portatore, si è largamente diffuso l'uso di armadi e di cassette di sicurezza e di custodia per il deposito libero di valori di ogni specie. Il servizio relativo alla concessione di tali apparecchi è fatto, oltre che dagli Istituti di emissione, dalle maggiori Società di credito, dalle Casse di risparmio, dalle Banche popolari, dai Monti di pietà e dai privati banchieri, verso il pagamento di un tenue canone, commisurato alle dimensioni del recipiente ed alla durata della concessione: le polizze, le dichiarazioni, i certificati, i libretti ed altri documenti che fanno constare delle concessioni medesime non scontano che la invariabile tassa fissa di centesimi 70, rimanendo classificati fra le ricevute di deposito di valori per semplice custodia, contemplate dall'art. 20, n. 28, della legge fondamentale sul bollo.

Ora, sia in riguardo all'importanza economica di quelle operazioni, sia nel riflesso che i valori contenuti nelle cassette di sicurezza facilmente sfuggono alla tassa di trasferimento a causa di morte, attesa l'accortezza invalsa di intestare i depositi a più persone, sicchè è legittimo cercare altrove un compenso parziale a tale evasione, è parso giustificato sottoporre le operazioni stesse indipendentemente dall'accennata tassa di bollo sul titolo, ad una tassa annuale commisurabile all'entità del corrispettivo della concessione ragguagliato ad anno, ed elevabile a ragione doppia, nei casi in cui gli armadi e le cassette siano intestati a più di una persona.

Da recenti indagini è risultato che a Milano e Torino sono attualmente adibite, in complesso, non meno di 70 mila cassette presso gli Istituti di emissione e i principali Istituti di credito: non è esagerato presumere che in tutto il Regno e tenuto conto dell'analogo servizio prestato da monti di pietà, opere pie, banche e privati banchieri, il numero complessivo delle cassette locate possa ascendere a 100 mila.

In generale le tariffe di locazione delle cassette variano da un minimo di otto o dieci lire annue ad un massimo di 90 o 100 lire; perciò si ritiene opportuno istituire tre tipi di tassa: uno da lire 3 per i corrispettivi fino a 20 lire; un secondo da L. 6 per i corrispettivi da oltre 20 a 40 lire; un terzo da L. 12 per i corrispettivi di oltre lire 40. Circa il modo di percezione si ravvisa come più adatto quello dell'abbonamento, che è già praticato per gli assegni bancari.

Un'ultima disposizione riguarda le cambiali.

Il decreto legislativo 15 novembre 1914, n. 1260, allo scopo di rendere applicabile il principio per cui la tassa di bollo sulle cambiali e sugli effetti o recapiti di commercio veniva stabilita nella misura unitaria di centesimi 8 per ogni cento lire, si trovò obbligato a stabilire dei gruppi imponibili crescenti di 125 lire per gli importi fino a L. 1000; di 250 lire per gli importi da oltre 1000 a 3000 lire, e di 500 lire per gli importi da più di 3000 a 6000 lire.

Questo frazionamento extra-decimale di gruppi ha nella pratica creato difficoltà ed equivoci e moltiplicati i casi di irregolare applicazione della tassa. Onde, nel ricercare nuove fonti di maggiori entrate, è parso conveniente non trascurare un lieve aumento della tassa di bollo sulle cambiali per ripristinare il sistema dei gruppi composti di centinaia complete, quale era stabilito dalla legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico) e che riusciva comodo per il commercio.

A ciò provvede l'ultimo articolo di questo sesto allegato, col quale, in sostanza, si rende rigorosamente applicabile la tassa di centesimi 10 per ogni 100 lire, e si ottiene così una notevole semplificazione nell'applicazione della tassa; mentre la misura di essa, se reca un aggravamento di un quarto alla tassa attuale, rimane sempre al di sotto di quella che fu in vigore fino al 31 dicembre 1907

Con questi provvedimenti - i quali furono preceduti dai decreti 27 agosto 1916, n. 1058 e 1059, e 31 agosto 1916, n. 1080, essi pure diretti in parte a rinforzare la finanza dello Stato - il Governo pensa di avere tracciato un indirizzo conforme da una parte ai bisogni inderogabili dell'erario, dall'altra ai voti manifestati dal Parlamento nelle sue ultime discussioni; indirizzo al quale si propone di attenersi ogni qualvolta dovrà, per l'oggi o per il domani, fare appello ai contribuenti.

Per ora esso conta di avere assicurato un gettito superiore ai cento milioni, cioè di avere irrobustito sufficientemente il bilancio in relazione agli attuali bisogni, per mantenere valido l'esercito nei suoi gloriosi cimenti.

Il numero 1090 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per l'interno, di concerto col ministro del tesoro, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro

ed alle finanze dei Comuni è dato valore di legge per la durata della guerra alle disposizioni contenute negli allegati A, B, C, D, E, F, riguardanti rispettivamente:

A) contributo straordinario per l'assistenza civile;
B) disposizioni a favore dei Comuni;
C) addizionale al dazio governativo sulle bevande;
D) sopraprofitto di guerra e tassa di esportazione;
E) monopolio della vendita dei fiammiferi;
F) aggiunte e modificazioni alle tasse di bollo.

Art. 2.

Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti negli allegati stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Allegato A.

Contributo straordinario per l'assistenza civile

Art. 1.

È data facoltà ai Comuni di sovrimporre per una volta tanto, con deliberazione da prendersi non oltre il 31 dicembre 1916, e con la approvazione della Giunta provinciale amministrativa, un contributo straordinario nella misura fissata dall'articolo seguente a carico dei propri contribuenti, per costituire un fondo da erogarsi in opere di assistenza civile durante la guerra o nel tempo ad essa immediatamente successivo.

La imposizione del contributo può essere resa obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, quando ne sia accertata la necessità per l'assistenza civile nel Comune ed il Consiglio comunale, invitato a provvedere, non abbia aderito.

Art. 2.

Il contributo straordinario di cui al precedente articolo sarà commisurato sul tributo complessivo dovuto al Comune - compresa la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati - per il quale il contribuente è inscritto nei ruoli del 1916, nella proporzione seguente:

da L.	10	a L.	25	non oltre il	5 0/0
» »	26	» »	50	»	7 0/0
» »	51	» »	200	»	10 0/0
» »	201	» »	500	»	15 0/0
» »	501	» »	1000	»	20 0/0
» »	1001	» »	2000	»	25 0/0
» »	2001 in più			»	30 0/0

Il contributo non sarà applicato ai contribuenti che risultino ammessi al sussidio governativo in dipendenza del richiamo sotto le armi di un membro della propria famiglia.

Art. 3.

Saranno ammessi a compensazione od a diminuzione del contributo straordinario dovuto a termini dei precedenti articoli le somme che il contribuente provi in qualunque modo di avere versato a favore di uno dei Comitati o delle associazioni per l'assistenza civile esistenti od esistiti, ovvero alla Cassa comunale per scopo di assistenza civile.

Art. 4.

Adottata dal Consiglio comunale la deliberazione di cui all'art. 1 la Giunta provvede, direttamente od a mezzo di speciale Commissione da essa nominata, alla formazione di una prima matricola pel contributo di cui si tratta.

La detta matricola viene pubblicata, a cura del sindaco, per quindici giorni all'albo pretorio e nello stesso termine sono fatte le notificazioni a tutti gli iscritti, a mezzo del messo comunale, con invito a produrre - entro venti giorni - le prove dei versamenti spontaneamente fatti, di cui all'art. 3.

La Commissione di cui all'art. 117 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, oppure per i Comuni del mezzogiorno e delle isole quella di cui all'art. 27 della legge 15 luglio 1916, n. 383, in base agli atti prodotti dai contribuenti, forma quindi la matricola definitiva che viene pure pubblicata all'albo per dieci giorni.

Entro questo termine sono fatte nuove notificazioni ai contribuenti pei quali non siano state tenute valide in tutto od in parte le prove prodotte di versamenti spontanei di cui all'art. 3.

Nei quindici giorni da quest'ultima notificazione e dalla pubblicazione della matricola definitiva possono, rispettivamente, ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa i contribuenti di cui al precedente comma e tutti i contribuenti nel Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

La Giunta provinciale amministrativa decide inappellabilmente.

Quando la decisione della Giunta provinciale amministrativa sia fondata sul disconoscimento della prova prodotta per gli effetti dell'art. 3, e il contribuente nel termine di cinque giorni dalla notificazione dichiari di non sottomettersi alla pronuncia, rimarrà sospesa la iscrizione nel ruolo, e la Giunta provinciale trasmetterà gli atti alla autorità giudiziaria per gli effetti degli articoli 214, 230 e 231 del Codice penale.

Per tutto quanto riflette i ruoli si applicheranno le disposizioni dell'art. 121 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

La riscossione sarà fatta dall'esattore coi privilegi stabiliti per la esazione delle imposte dirette e sarà ripartita in tre rate bimestrali.

Art. 5.

Le somme incassate dai Comuni in base al presente decreto saranno erogate da una Commissione composta del sindaco che la presiede, di tre membri eletti dalla Giunta comunale e di tre nominati dal prefetto con preferenza ai maestri elementari, ai medici condotti ed al parroco.

Nei Comuni ove funzionino regolarmente Comitati o associazioni per l'assistenza civile che abbiano ottenuto il riconoscimento a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1142, il prefetto può disporre, qualora lo ritenga opportuno, che venga ad essi affidata la erogazione delle dette somme.

Della erogazione deve essere reso, in ogni caso, un conto speciale che sarà trasmesso entro il gennaio 1918 al Consiglio di prefettura il quale statuirà su di esso a norma dell'art. 317 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Art. 6.

Le somme, che entro l'anno 1917 non siano state erogate nei modi indicati nel precedente articolo, dovranno versarsi alla tesoreria provinciale e destinarsi a cura del prefetto della Provincia a vantaggio di istituzioni che abbiano assunta od assumano la cura degli orfani di guerra.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per l'interno
ORLANDO.

Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato B.

Disposizioni a favore dei Comuni

—

Art. 1.

La proroga dei canoni di abbonamento coi Comuni per la riscossione del dazio consumo stabilita con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549, è estesa fino al 31 dicembre 1917.

Sono del pari prorogate di conformità le agevolazioni previste nei successivi articoli 4, 5, 6 del predetto decreto, nonchè quelle portate dal decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1805, nei modi e termini ivi stabiliti.

Per le dilazioni di pagamento ai Comuni ed agli appaltatori, considerate nei predetti decreti, si avrà riguardo alle riscossioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1916 al 30 giugno successivo se la dilazione si riferisca al canone dovuto per l'anno 1916, ed al corrispondente periodo dell'anno 1917 se la dilazione concerna il canone dell'anno stesso.

Art. 2.

Il divieto contenuto nel capoverso dell'art. 13 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248 della legge sui dazi di consumo, non sarà applicabile ai Comuni i quali abbiano in precedenza ottemperato alla condizione stabilita nell'art. 87 lettera *a)* del testo unico suddetto, ed abbiano applicata la tassa di esercizio e rivendita, quella sulle vetture e domestici ed una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

L'aggravio però non potrà essere portato sul latte, sulle uova, sui pesci di qualità inferiore freschi, secchi e salati, sui legumi, sugli erbaggi, sugli ortaggi, esclusi quelli conservati, sui formaggi e sui latticini di qualità comune.

Art. 3.

È considerata vendita al minuto, agli effetti degli articoli 10 e 11 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, quella in quantità minore di litri cinquanta per il vino e per l'aceto, e di litri venticinque per l'acquavite e pei liquori.

Art. 4.

La produzione del vinello nei Comuni chiusi dovrà essere previamente dichiarata all'ufficio daziario, ed è sottoposta al pagamento del dazio, stabilito nella tariffa annessa al testo unico 7 maggio 1908, n. 248, indipendentemente da quello soddisfatto sull'uva fresca.

Art. 5.

Le vinacce che si introducono nei Comuni chiusi sono sottoposte a dazio per il vinello che se ne può estrarre, in conformità al disposto dell'articolo precedente.

Ove le vinacce siano introdotte per la produzione di generi non tassati, se ne potrà permettere l'introduzione in esenzione da tassa, previa denaturazione.

Art. 6.

Nei Comuni chiusi è proibita la detenzione oltre il mese di gennaio di vinacce torchiate o non torchiate, tranne che a scopo di distillazione o di alimentazione del bestiame o di usi industriali. In tali casi le vinacce dovranno, entro il detto mese, essere denunziate all'ufficio daziario e venire denaturate, essiccate o fermentate a seconda dell'uso a cui sono destinate.

Ai contravventori sono applicabili le pene comminate nell'art. 2 della legge 11 luglio 1904, n. 388.

Art. 7.

I locali di vendita all'ingrosso ed al minuto di vino e di bevande vinose nei Comuni chiusi sono sottoposti a particolare vigilanza degli agenti daziari, i quali hanno facoltà di prelevare campioni con le norme indicate nella legge 11 luglio 1904, n. 388, e nel relativo regolamento.

Nei detti Comuni sono del pari sottoposti a vigilanza i locali nei quali si introduca uva per farne vino e quelli nei quali si custodiscono vinacce.

Art. 8.

Il massimo del dazio comunale di cui all'art. 15 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, è elevato a L. 5 (cinque) per la birra contenuta in fusti, ed a centesimi cinque per quella in bottiglie.

Art. 9.

Il dazio governativo stabilito nella tariffa allegata al testo unico 7 maggio 1908, n. 248, sulle carni macellate fresche quando queste siano provenienti da altri Comuni, è aumentato del 20 0\0.

Art. 10.

Il ministro delle finanze è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto, il quale, salvo quanto è disposto all'art. 1, avrà vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà conchiusa la pace, a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per l'interno
ORLANDO.

Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato C.

Addizionale al dazio consumo governativo sulle bevande

—

Art. 1.

Il dazio sul consumo delle bevande (vinose ed alcooliche), imposto a pro' dello Stato a termini dell'art. 1 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, è aumentato di una quota pari ai tre quarti del massimo portato dalla tariffa annessa al testo unico suddetto.

Art. 2.

L'addizionale al dazio governativo di cui al precedente articolo, sarà applicato a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e per tutta la durata della guerra nei modi, con le norme e coi privilegi stabiliti nel testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, nel relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455, e nel presente decreto.

Per le convenzioni di abbonamento in corso alla data summentovata sarà variato proporzionalmente il canone, e la modificazione da apportarsi alle convenzioni stesse, sarà stabilita dall'Intendenza di finanza della Provincia.

Art. 3.

L'addizionale istituito dal presente decreto sarà riscosso, nei Comuni in abbonamento con lo Stato, dai Comuni e dagli appaltatori e nei comuni di Roma e di Napoli, dall'Amministrazione daziaria governativa.

La riscossione dell'addizionale sarà eseguita con la medesima bolletta con cui viene percetto il dazio principale, facendosene separata menzione nella bolletta stessa.

In caso di mancato pagamento dell'addizionale sarà proceduto al ricupero delle somme dovute con le norme indicate nell'art. 26 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Art. 4.

Il provento ricavato dall'addizionale di che trattasi sarà versato

alla sezione di R. tesoreria provinciale in base ad una liquidazione mensile, compilata dai Comuni e dagli appaltatori da rassegnarsi per l'approvazione entro i primi cinque giorni di ciascun mese all'intendante di finanza della Provincia.

Ai Comuni, o agli appaltatori quando la riscossione del dazio consumo sia data in appalto, spetterà il 5 % del provento totale a titolo di rimborso di spesa di gestione.

Art. 5.

Il versamento alla sezione di R. tesoreria provinciale sarà fatto entro 5 giorni da quello dell'approvazione della liquidazione di cui al precedente articolo, che sarà notificata ai Comuni ed agli appaltatori dagli intendenti di finanza.

Sulle somme non versate alla prefissa scadenza sarà dovuto l'interesse calcolato in ragione del 5 per cento. Le somme stesse coi relativi interessi di mora saranno ricuperate con la procedura indicata nel precedente art. 3, ed ove occorra, anche mediante esecuzione sulla cauzione degli appaltatori con le norme indicate nell'art. 51 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Art. 6.

È data facoltà ai Comuni di imporre a proprio vantaggio e di riscuotere contemporaneamente all'addizionale portato dall'art. 1° del presente decreto, un ulteriore addizionale al dazio sulle bevande pari al quarto del massimo stabilito dalla tariffa annessa al testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Tale facoltà s'intende concessa senza pregiudizio di quella già spettante ai Comuni per l'art. 12 del testo unico suddetto.

La riscossione di tale addizionale avrà luogo nel modo indicato all'art. 3 del presente decreto ed il relativo provento sarà versato direttamente alla Cassa comunale.

Art. 7.

Nei comuni di Roma e di Napoli l'addizionale di cui all'art. 1° del presente decreto sarà pari al massimo della tariffa e le somme riscosse saranno devolute per quattro quinti del loro ammontare allo Stato e pel rimanente quinto ai Comuni predetti.

La quota spettante allo Stato sarà versata alla sezione di Regia tesoreria provinciale separatamente dai proventi delle ordinarie riscossioni del dazio consumo, con le norme che regolano il versamento delle riscossioni stesse.

Le somme spettanti ai comuni di Roma e di Napoli saranno versate direttamente dalle Amministrazioni daziarie ogni cinque giorni alle rispettive Casse dei Comuni, ritirandone ricevuta da allegarsi alle contabilità degli introiti daziari.

Art. 8.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato D.

Sopraprofitti di guerra e tasse di esportazione

Art. 1.

La misura della sovrimposta straordinaria di guerra stabilita nell'art. 1 dell'allegato *B* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, è elevata nella seguente misura per tutti i nuovi redditi accertati dal 1° agosto 1914 in poi.

Per i commercianti e per gli industriali

del 12 0[0 sulle quote del profitto superiore all'8 0[0 e fino al 10 0[0 del capitale investito;

del 18 0[0 sulle quote del profitto superiore al 10 0[0 e fino al 15 0[0 del capitale investito;

del 24 0[0 sulla quota superiore al 15 0[0 e fino al 20 0[0 del capitale investito;

del 35 0[0 sulla quota superiore al 20 0[0 del capitale investito.

Per gli intermediari:

del 5 0[0 sulla eccedenza di oltre un decimo fino a 5 decimi del reddito ordinario;

del 12 0[0 sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;

del 17 0[0 sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;

del 24 0[0 sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;

del 35 0[0 sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

La misura della sovrimposta rimane però ferma nei termini stabiliti dall'art. 1 dell'allegato *B* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, per i nuovi redditi che siano accertati a parte per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in virtù dell'articolo 9 1° comma del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 2.

Agli effetti della riscossione della « tassa di concessione governativa » sui permessi rilasciati per la spedizione all'estero di merci in deroga ai divieti di esportazione alla tabella annessa all'allegato *A* del R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, è sostituita quella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Art. 3.

La nuova tabella riceverà applicazioni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

TABELLA.

Vino comune in serbatoi e in botti, ettolitro, L. 2.
Olio d'oliva lavato o al solfuro, quintale, L. 2.
Olio d'oliva altro, id., L. 5.
Acido citrico, id., L. 20.
Acido solforico, id., L. 0,50.
Acido tannico (compresi gli estratti tannici), id., L. 1.
Acido tartarico, id., L. 15.
Solfato di rame, id., L. 2.
Solfuro di carbonio, id., L. 1.
Carburo di calcio, id., L. 1.
Legni, radiche, cortecce, foglie, ecc. medicinali (escluse le foglie d'alloro), id., L. 3.
Sapone comune, id., L. 2.
Legni, scorze e radiche per concia; sommacco, id., L. 1.
Canapa greggia, id., L. 7.
Canapa pettinata, id., L. 8.
Cascami di cotone, id., L. 3.
Minerali di ferro e piriti di ferro, tonnellata, L. 1.
Minerali di rame o piriti di rame, id., L. 5.
Minerali di zinco, id., L. 5.
Carri automobili, ciascuno, L. 50, più per H. P., L. 5.
Vetture automobili, ciascuna, L. 100, più per H. P., L. 5.
Zolfo, quintale, L. 0,30.
Grafite, id., L. 0,50.
Riso, id., L. 2.
Fagioli, id., L. 2.
Altri cereali e granaglie, id., L. 1.
Castagne, id., L. 1.
Patate, id., L. 1.

Semolini e paste, quintale, L. 2.
Crusca, id., L. 0,50.
Legumi e ortaggi freschi, id., L. 1.
Uva e altre frutta fresche non nominate, id., L. 2.
Frutta secche:
mandorle (escluse quelle di pesca e di albicocca):
senza guscio, id., L. 8.
con guscio, id., L. 5.
noci e nocciole, id., L. 3.
fichi, id., L. 2.
Conserva di pomodoro, id., L. 2.
Panelle di noce e di altre materie, id, L. 1.
Pula e lolla di riso, id., L. 0,50.
Porci (sopra i 50 chilogrammi), ciascuno, L. 5.
Latte condensato, quintale, L. 4.
Formaggi:
di pasta dura, id., L. 10.
gorgonzola, stracchino, fontina, id., L. 10.
Altre merci, valore (1), L. 2 0/0.

(1) Si prende per base, nella tassazione, il valore attribuito alle singole merci dalla tabella dei valori per le statistiche, approvata con decreto del ministro delle finanze.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato E.

Monopolio della vendita dei fiammiferi

Art. 1.

La vendita dei fiammiferi d'ogni specie, per il consumo nell'interno del Regno, è riservata allo Stato.

L'esercizio della vendita è affidato al Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative.

Art. 2.

I fabbricanti di fiammiferi non potranno vendere i loro prodotti che allo Stato tranne il caso di vendite per esportazione all'estero, conforme quanto è stabilito all'art. 6.

I prezzi ai quali le fabbriche dovranno cedere allo Stato i fiammiferi di loro produzione saranno stabiliti anno per anno dal ministro delle finanze.

In caso di contestazione da parte dei fabbricanti nell'accettazione dei prezzi, questi verranno stabiliti da una Commissione di arbitri alla cui costituzione sarà provveduto dal ministro delle finanze, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro.

La determinazione dei prezzi sarà sempre fatta con riferimento al costo di fabbricazione di prodotti analoghi ottenuti coi mezzi industriali più perfezionati: il ministro delle finanze potrà fissare le regole alle quali, per la risoluzione delle contestazioni sottoposte al suo giudizio la predetta Commissione dovrà attenersi nel valutare elementi del costo di produzione che non siano assolutamente indipendenti dalla volontà del fabbricante e specialmente spese generali, mano d'opera ed utili industriali.

Le deliberazioni della Commissione sono inappellabili.

Art. 3.

È in facoltà del ministro delle finanze di determinare i tipi di fiammiferi da destinare alla vendita per il consumo e delle scatole o altri involucri o recipienti destinati a contenerli, con riguardo al sistema di accensione, alle dimensioni dei fiammiferi ed al numero di essi che in ogni scatola o altro involucro o recipiente dovrà essere contenuto.

Il ministro delle finanze può anche stabilire speciali caratteristiche esterne degli involucri entro i quali i fiammiferi devono essere forniti dalle fabbriche intendendosi riservata allo Stato la pubblicità di ogni genere che potesse farsi col mezzo di tali involucri.

La quantità di fiammiferi occorrenti per soddisfare i bisogni del consumo interno sarà di regola provveduta ripartendone l'acquisto fra le diverse fabbriche nelle stesse proporzioni secondo le quali ciascuna di esse ha contribuito nell'approvvigionamento del mercato nel triennio 1911-1913.

L'Amministrazione è libera di distribuire per la vendita i prodotti delle singole fabbriche nelle località ove meglio creda.

Art. 4.

Restano in vigore nell'interesse del monopolio di vendita le vigenti disposizioni di legge e di regolamento relative all'applicazione della tassa di fabbricazione sui fiammiferi in quanto si riferiscono all'apertura delle fabbriche ed all'esercizio della vigilanza sulle medesime per impedire clandestine estrazioni del prodotto.

In quanto possa occorrere per l'esatta determinazione dei prezzi ai sensi dell'art. 2 è riservata all'Amministrazione finanziaria la facoltà di prendere notizia dei costi di fabbricazione dei fiammiferi, consultando i registri di fabbrica che a questo fine dovranno essere esibiti ai funzionari a ciò delegati e ad ogni loro richiesta.

Art. 5.

La vendita al pubblico dei fiammiferi di cera e di lusso sarà affidata esclusivamente ai rivenditori di generi di privativa ed agli esercizi muniti di speciale licenza ai termini dell'art. 138 del regolamento sulle privative 1° agosto 1901, n. 399.

La vendita dei fiammiferi di legno solforati, oltre che ai rivenditori suddetti potrà essere affidata ai negozianti ed esercenti che ne facciano domanda e che si vincolino ad esercitarla sotto la osservanza delle norme che verranno all'uopo stabilite dal ministro delle finanze.

Ai rivenditori ed altri esercenti autorizzati alla vendita verrà corrisposto l'aggio nella misura da stabilirsi dallo stesso ministro delle finanze.

Art. 6.

La vendita dei fiammiferi per l'esportazione all'estero rimane libera con le cautele che saranno fissate dal ministro delle finanze per regolarne il deposito, l'uscita dalle fabbriche ed il trasporto ai confini.

Art. 7.

Dalla data del presente decreto al giorno in cui verrà assunta dall'Amministrazione delle privative la vendita dei fiammiferi l'Amministrazione stessa avrà diritto di limitare l'uscita dei fiammiferi dalle fabbriche in modo che non ecceda quella verificatasi in tempi normali di vendita.

Ad ogni infrazione alle disposizioni del presente articolo sarà applicata una penalità corrispondente alla differenza fra il prezzo di fabbricazione e quello che verrà fissato per la vendita sulle quantità smerciate in più.

Art. 8.

Le marche per pagamento di tassa che all'atto dell'applicazione del presente decreto fossero già in consegna dei fabbricanti, saranno ritirate dall'Amministrazione, la quale ne rimborserà al fabbricante il valore che fosse già stato versato.

Art. 9.

I fiammiferi che nel giorno dell'assunzione della vendita da parte dello Stato si trovino presso le rivendite di sali e tabacchi o presso altri esercenti o comunque nel libero commercio, purchè siano regolarmente muniti delle marche di tassa pagata, potranno essere,

dai rispettivi detentori, liberamente esitati fino allo scadere di un mese da detto giorno.

Scaduto questo termine chiunque detenga fiammiferi in quantità superiore a due chilogrammi, compresi gli involucri, dovrà farne denuncia alla locale autorità di finanza (Intendenze, magazzini di deposito o spacci all'ingrosso delle privative, agenzie delle imposte, dogane, comandi della guardia di finanza), perchè siano dall'Amministrazione del monopolio ritirati col pagamento del prezzo al quale l'Amministrazione stessa mette in vendita i fiammiferi del medesimo tipo, dedotto l'aggio da corrispondere ai rivenditori.

Art. 10.

Dopo l'assunzione della vendita dei fiammiferi da parte dello Stato saranno considerati in contrabbando i fiammiferi non contenuti in scatole o altri involucri o recipienti muniti dei contrassegni speciali applicati dall'Amministrazione alle scatole o altri involucri o recipienti dei fiammiferi da essa venduti.

Salvo il disposto del primo comma dell'art. 9 saranno parimenti considerati di contrabbando i fiammiferi che dopo l'attuazione del monopolio di vendita fossero venduti o tenuti con destinazione per la vendita in esercizi pubblici a ciò non autorizzati.

Il contrabbando sia nei casi previsti qui sopra, sia per tentata o perpetrata importazione clandestina dall'estero, è punito colla confisca del genere e con multa fissa non minore di L. 20 nè maggiore di L. 500, oltre ad una multa proporzionale da due a dieci volte il prezzo fissato per la vendita degli stessi fiammiferi da parte dello Stato.

Art. 11.

Il ministro delle finanze fisserà con suo decreto il giorno della assunzione della vendita dei fiammiferi per parte dell'Amministrazione del monopolio.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

Allegato F.

Aggiunte e modificazioni alle leggi sulle tasse di bollo

Art. 1.

A datare dal 1° novembre 1916, indipendentemente dalle tasse e imposte vigenti, è istituita, per tutti i trasporti sulle ferrovie e sulle tramvie intercomunali, che non si riferiscano a persone, per la durata della guerra, e per i sei mesi successivi alla conclusione della pace, una straordinaria tassa di bollo nelle misure seguenti:

A) *Ferrovie ordinarie*:

1. Pel trasporto di pacchi ferroviari (per ogni pacco), L. 0,10.
2. Pel trasporto di bagagli, cani e velocipedi (per ogni spedizione), L. 0,30.
3. Pel trasporto di merci fino ad 1 tonnellata (per ogni spedizione), L. 0,30.
4. Pel trasporto di merci oltre ad 1 tonnellata (per ogni spedizione), L. 0,50.
5. Pel trasporto a carro completo delle merci ascritte alle classi 6, 7 ed 8 della tariffa ferroviaria (per ogni spedizione), L. 2.
6. Pel trasporto a carro completo delle merci ascritte alle prime 5 classi della tariffa ferroviaria (per ogni spedizione), L. 1.

B) *Ferrovie a scartamento ridotto e tramvie*:

1. Pel trasporto di pacchi ferroviari (per ogni pacco), L. 0,10.
2. Pel trasporto di bagagli, cani e velocipedi (per ogni spedizione), L. 0,15.
3. Pel trasporto di merci senza vincolo di peso (per ogni spedizione), L. 0,15.
4. Pel trasporto di merci con vincolo di peso (carro completo per ogni spedizione), L. 0,50.

Le tasse suddette sono riscosse in modo virtuale con l'obbligo nelle Società ed esercenti le ferrovie e tramvie di versare le tasse medesime nei modi stabiliti dall'art. 66 della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico), contemporaneamente alle tasse proporzionali ed alla sovrattasse di bollo di cui nelle leggi 23 aprile 1911, n. 509; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631, e 14 luglio 1912, n. 835.

Art. 2.

A datare dal 1° ottobre 1916, le dichiarazioni, le polizze, le ricevute, i libretti e gli altri atti o convenzioni coi quali si fa constare della concessione dell'uso di armadi o scomparti, di casse forti, di cassette di sicurezza e di custodia da parte di istituti o società di credito, casse di risparmio, monti di pietà, opere pie, banche e privati banchieri, sono soggetti ad una tassa annuale di bollo, indipendente da quella dovuta sui titoli suddetti, secondo la loro natura, ai sensi della legge sul bollo.

La tassa è stabilita nella misura di lire 3, se il corrispettivo della concessione, ragguagliato ad anno, sia di lire venti o meno; di lire 6, se il corrispettivo stesso ecceda le lire venti e non le lire quaranta; di lire 12, se il corrispettivo ecceda quest'ultima somma.

La tassa annua di cui sopra è raddoppiata quando la concessione è fatta a nome di più di una persona, o al nome di una persona sola con designazione del procuratore.

La tassa è percetta in modo virtuale mediante abbonamento, osservate le prescrizioni dell'art. 65 della legge di bollo e del R. decreto 23 aprile 1881, n. 168.

Art. 3.

A datare dal 1° gennaio 1917, le cambiali, gli effetti o recapiti di commercio contemplati nell'art. 3, secondo capoverso, della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico) e le fatture accettate con obbligo di pagamento a termine sono soggette ad una tassa di bollo, comprensiva di decimi ed addizionale, graduata nelle misure seguenti:

quando la somma:

non supera lire 100, L. 0,10;

supera lire 100 fino a L. 1000 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0,10;

supera lire 1000 fino a lire 5000 per ogni 500 lire o frazione di 500 lire, L. 0,50;

supera lire 5000 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, L. 1.

Per le cambiali con scadenza superiore a sei mesi e per quelle in bianco le tasse stabilite dal presente articolo sono raddoppiate.

Per le cambiali pagabili all'estero e per quelle provenienti dall'estero, in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine, le tasse di cui sopra sono ridotte a metà.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa di quietanza stabilita dal R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MEDA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 31 agosto 1916, in Cercepiccola, provincia di Campobasso, e in Frattaminore, provincia di Napoli, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 1° settembre 1916.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con decreto Ministeriale del 9 agosto 1916:

Al notaro Canessa Andrea, di Santa Margherita Ligure, assente in servizio militare, è nominato coadiutore temporaneo il notaro Antola Prospero, di Rapallo.

Con decreto Ministeriale del 12 agosto 1916:

Al notaro Fabiani Francesco, di Chiusavecchia, assente in servizio militare, è confermato coadiutore temporaneo il notaro Viale Giuseppe, di Oneglia.

Con decreto Ministeriale del 16 agosto 1916:

Al notaro Bilancia Giovanni Carmelo Maria è prorogato, sino a tutto il 3 dicembre 1916, il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Volturara Appula, distretto notarile di Lucera.

Sisto Giustino, avente i requisiti di legge, è nominato coadiutore del notaro Morlicchio Luigi, residente nel comune di Scafati.

Al notaro Rapelli Antonio, di Codogno, assente in servizio militare è confermato coadiutore temporaneo il notaro Rognoni Francesco, di Casalpusterlengo.

Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale del 10 luglio 1916, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1916:

Speranza Ugo, assistente nell'archivio notarile distrettuale di Avezzano, in aspettativa per motivi di salute, chiamato sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, s'intende dal 18 giugno 1916 cessato dall'aspettativa, venendo da tale giorno considerato in congedo.

Culto.

Con decreto Luogotenenziale del 3 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1916:

È stato concesso il Regio assenso alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in Casale d'Albino.

Sono stati nominati in virtù del Regio patronato:

Bencini sac. Giovanni, alla cappellania curata di Maria SS. del Rosario in Staggia.

Brusamarello sac. Antonio, alla parrocchia di Santa Maria in Bastia di Rovolon.

Gambacorta sac. Carmelo, alla parrocchia di San Giovanni Battista in Melicuccà di Seminara.

Con decreto Luogotenenziale del 6 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1916:

Sono stati autorizzati ad accettare;

Il parroco di Adrara San Martino l'eredità del valore di circa lire mille, dismessa dall'ora defunto Giovanni Fusini.

La fabbriceria parrocchiale di Sant'Alessandro in Brescia, la cessione gratuita di un oratorio privato offerto dai sacerdoti dottor Emilio Bongiorni e Lorenzo Zubiani.

Il seminario vescovile di Montepulciano la donazione di L. 14.001,91 offerta dagli eredi di monsignor Luigi Maria Paoletti.

Il parroco del Purgatorio in Poggioreale di Napoli, la concessione gratuita da parte del Comune di detta città di un appezzamento di terreno dell'imponibile di L. 109.

Ed è stato autorizzato a rinunziare:

Il parroco di San Martino, in Ciriè, al legato di un immobile, disposto dal fu sacerdote Giuseppe Camusso.

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 19 agosto 1916:

Alagna Egidio, vice pretore onorario del mandamento di Marsala, è destinato a supplire il pretore assente nel mandamento di Polizzi Generosa.

Con decreto Ministeriale del 21 agosto 1916:

Spada Giuseppe, vice pretore onorario del mandamento di Caserta, destinato a supplire il titolare assente nel mandamento di Paternopoli, è tramutato al mandamento di Potenza, con lo stesso incarico.

Con decreto Luogotenenziale del 24 agosto 1916:

Casalegno cav. Edoardo, consigliere della Corte d'appello di Casale, è collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 4 giugno 1916, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1916:

È promosso dalla 2ª alla 4ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000, e con diritto a percepire l'aumento di stipendio, Granelli cav. uff. Francesco, vice cancelliere della Corte di cassazione di Roma.

Con decreto Ministeriale del 18 agosto 1916:

Salvo cav. Ernesto, cancelliere di sezione del tribunale di Siracusa, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Catania.

Aufossi Vincenzo, aggiunto di segreteria della R. procura di Ancona, in aspettativa per infermità, è nominato aggiunto di cancelleria della pretura di Terni, continuando nella stessa aspettativa.

Fondacaro Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Terni, è nominato aggiunto di segreteria della R. procura di Ancona.

Pala-Doro Battista, vice cancelliere del tribunale di Nuoro, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità, per la durata di mesi due.

Notari.

Con decreto Luogotenenziale del 27 luglio 1916, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1918:

Striglioni ne' Tori Berardino, candidato notaio, è nominato notaio nel comune di Valle Castellana, distretto notarile di Teramo.

Con decreto Luogotenenziale del 27 luglio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1916:

Pagura Antonio, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Aviano, distretto notarile di Udine, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Gissara Emanuele, notaio residente nel comune di Biscemi, distretto notarile di Siracusa, è dispensato dall'ufficio in seguito a sua domanda.

Tortora Beniamino, notaro residente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, è dispensato dall'ufficio in seguito a sua domanda.

Con decreto Ministeriale del 19 agosto 1916:

Al notaio De Robertis Vito è prorogato, sino a tutto il 16 ottobre 1916, il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Rosciano, distretto notarile di Teramo.

Al notaio Raffi Giovanni è prorogato, sino a tutto il 30 novembre 1916, il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Piano del Voglio, distretto notarile di Bologna.

Al notaio Guani Renzo, di Ravenna, assente in servizio militare, è nominato coadiutore temporaneo il notaio Pirazzoli Giuseppe, pure di Ravenna.

Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale del 5 luglio 1916, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1916:

Compostino Bartolomeo, sotto archivista dell'archivio notarile di Udine, cessa dall'incarico della reggenza dell'archivio notarile di Susa.

Caldarone dott. Antonio, candidato notaio, è nominato reggente l'archivio notarile distrettuale di Susa, durante l'assenza, per servizio militare, del titolare.

Con decreto Ministeriale del 26 luglio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1916:

Barenghi dott. Giovanni, archivista nell'archivio notarile distrettuale di Milano, è nominato reggente l'archivio notarile distrettuale di Novara, durante l'assenza del titolare.

Con decreto Ministeriale del 1° agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1916:

Baduini dott. Giovanni, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Borgotaro, è nominato reggente l'archivio notarile distrettuale di Sarzana, durante la vacanza del posto di conservatore.

Paoletti Roberto, sotto archivista dell'archivio notarile distrettuale di Sarzana, cessa, a sua domanda, dall'incarico della reggenza dell'archivio stesso.

Con decreto Ministeriale del 4 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1916:

Parzanese Pietro Paolo, sotto archivista dell'archivio notarile distrettuale di Ariano di Puglia, col titolo di archivista, in aspettativa, per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio presso lo stesso archivio di Ariano di Puglia.

Con decreto Ministeriale del 14 agosto 1916:

Lipparoni Florido, segretario del comune di Monte Castello Vibio, è nominato conservatore di quell'archivio notarile comunale.

Culto.

Con decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1916:

È stato concesso il R. assenso al decreto 1° ottobre 1855 del vescovo di Mondovì, col quale è stata regolata l'amministrazione della chiesa succursale di San Bernardo in Monasterolo Casotto ed al decreto 1° febbraio 1896 dello stesso vescovo, con cui la sede del beneficio coadiutorale eretto in detta chiesa di San Bernardo è stata trasferita nella chiesa di nuova costruzione di quel Comune sotto il titolo dei Ss. Giacomo e Giovanni, ed il rettore di quest'ultima chiesa è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal fu Gerbino Colombano.

Al rescritto del vescovo di Gerace del 14 agosto 1914, con il quale la sede del beneficio parrocchiale di Santa Maria dei Menniti in Caulonia è stata trasferita nel villaggio di Crochi.

È stato dichiarato irricevibile il ricorso dei parroci di Vesale, Castellaro e Roncosvaglia, frazioni del comune di Sestola, contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Modena, che dichiarava la propria incompetenza a giudicare di altro ricorso con cui i detti parroci avevano reclamato il ripristino di un assegno di L. 11,51 dovuto a ciascun cappellano delle mentovate parrocchie per la celebrazione della prima messa festiva e radiato dal comune di Sestola dal proprio bilancio per l'esercizio 1907.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
P. N. 4.50 0/0	4017	270 —	Rendace Eugenia fu *Giuseppe*, nubile, domiciliata a Cosenza	Rendace Eugenia fu *Gaetano-Giuseppe*, nubile, domiciliata a Cosenza
4.50 0/0 (1902)	4046	14 —	Canessa Giuseppe, Vittorio, Luigi, *Paolo*, Maria ed Elisa fu Nicolò, minori, sotto la patria potestà della madre Cuneo Angela Rosa fu Giuseppe, vedova di Canessa Nicolò, domiciliata a Rapallo (Genova)	Canessa Giuseppe, Vittorio, Luigi, *Paola*, Maria ed Elisa fu Nicolò, tutti minori, sotto la patria potestà della madre Cuneo Angela Rosa fu Giuseppe vedova di Canessa Nicolò, *eccetto la Paola che è maggiorenne e nubile*, domiciliata a Rapallo (Genova)
P. N. 5 0/0	5191	Rendita 500 — Capitale 10.000 —	Balbi Lorenzina *fu Luigi*, moglie di Gambetta Alessandro, domiciliata a Torino	Balbi Lorenzina *di Stefano Andrea*, moglie di Gambetta Alessandro, domiciliata a Torino
3.50 0/0	430880	133 —	Iemoli Attilio fu *Ferdinando*, domiciliato in Premeno (Novara)	Iemoli Attilio fu *Pietro*, domiciliato in Premeno (Novara)
»	427262	21 —	Stagnaro *Arturo* fu *Vittorio*, domiciliato a Sestri Levante (Genova)	Stagnaro *Virgilio Antonio Arturo fu Cesare Candido Ottavio, vulgo Vittorio, minore, sotto la patria potestà della madre Castellini Carlotta di Antonio vedova Stagnaro, domiciliata a Sestri Levante* (Genova)
»	433240	7 —	Stagnaro *Arturo* fu *Vittorio*, minore, sotto la patria potestà della madre Castellini Carlotta di Antonio vedova Stagnaro, domiciliata in Sestri Levante (Genova)	Come la precedente
»	435674	7 —	Come la precedente	Come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 agosto 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. n. 7).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 50 %	190645	Mottola Giuseppe fu Samuele, dom. in Napoli . . . . L.	35 —
»	643338	Orfanatrofio femminile di Calepio in Pontirolo Nuovo (Bergamo) »	56 —
»	396552	Rossi cav. avv. Giuseppe fu Leopoldo, dom. in Milano. Vincolata »	350 —
»	645070	Confraternita del SS. Sagramento in Torre di Palme, frazione del comune di Fermo (Ascoli). . . . . »	7 —
»	712609 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Canaveri Clara fu Leonida, minore sotto la patria potestà della madre Walter Olga fu Amerigo, vedova di Canaveri Leonida, dom. a Torino. . . . . » Per l'usufrutto: Walter Olga fu Amerigo, ved. di Canaveri Leonida, dom. a Torino	45 50
»	712610	Per la proprietà: Canaveri Alberto fu Leonida, minore, ecc. come la precedente. . . . . » Per l'usufrutto: Walter Olga fu Amerigo, ved. di Canaveri Leonida, dom. in Torino	45 50
»	140025	Massa Ignazio fu Tommaso, dom. in Coassolo Torinese (Torino). Vincolata . . . . »	94 50
»	140026	Idem id. Vincolata. . . . . »	10 50
»	203665	Idem, dom. a Preseglie (Brescia). Vincolata . . . . »	77 —
»	198197	Benefizio coadiutorale, col titolo di canonicato concurato di San Rocco della chiesa parrocchiale di Rosciolo, comune di Magliano dei Marsi (Aquila) rappresentato dal suo investito pro-tempore. . . . . »	360 50
»	585530	Gandolfo Domenico di Domenico, dom. ad Ortovero (Genova). Vincolata. . . . . »	70 —
»	87159	Alinei Giovanni Battista fu Lorenzo, dom. in Torino. Vincolata a favore di Dezutti Maria di Pietro, moglie del titolare, in garanzia della sua dote e fardello. . . . . »	42 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	27945	Sella Federica fu Gaudenzio, moglie di Orengo marchese Ottobono, dom. in Ventimiglia (Porto Maurizio) . . . . L.	840 —
»	27946	Come la precedente . . . . »	840 —
»	572085	Sella Federica fu Gaudenzio, ved. di Orengo Ottobono, dom. a Bordighera (Porto Maurizio) . . . . »	721 —
»	602228	Come la precedente . . . . »	1715 —
»	733267	Come la precedente . . . . »	455 —

Roma, 1° maggio 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 4 settembre 1916, in L. 119 79.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 4 al giorno 10 settembre 1916, per daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 119,79.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 2 settembre 1916, da valere per il giorno 4 settembre 1916.

Franchi	109 87 1/2
Lire sterline	30 84
Franchi svizzeri	122 01
Dollari	6 48
Pesos carta	2 71 1/4
Lire oro	119 78

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1915, col quale si bandisce il concorso per professore straordinario alla cattedra di complementi di fisica e di meccanica e di meccanica agraria nella R. scuola superiore d'agricoltura di Milano;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1916, con cui è prorogata la scadenza del suddetto concorso dal giorno 31 marzo 1916 al giorno 31 agosto 1916;

Considerata l'opportunità di prorogare nuovamente il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per professore straordinario alla cattedra di complementi di fisica e di meccanica e di meccanica agraria nella R. scuola superiore d'agricoltura di Milano, bandito con decreto Ministeriale in data 26 ottobre 1915, è protratto dal giorno 31 agosto 1916 al giorno 30 aprile 1917.

Roma, 26 agosto 1916.

Il ministro
RAINERI.

2

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 2 settembre 1916 — (Bollettino di guerra n. 466).

Nella giornata di ieri azioni prevalentemente di artiglierie più intense in vari tratti della fronte tridentina.

In Valle Sugana l'avversario lanciò anche un attacco di fanteria contro le nostre posizioni sul Civaron: fu nettamente respinto.

Velivoli nemici lanciarono bombe sul passo di Rolle, alla testata del Cismon (Brenta), e nella conca di Agordo (torrente Cordevole). Nè vittime, nè danni.

Cadorna.

Comando supremo, 3 settembre 1916 — (Bollett. di guerra n. 467).

Continuano sulla fronte tridentina insistenti azioni delle artiglierie nemiche. Nella giornata di ieri, esse furono particolarmente attive contro gli abitati di Valle dell'Astico e contro le nostre posizioni del Cauriol in Valle dell'Avisio.

Sulle pendici settentrionali del Cauriol i nostri alpini impegnarono ieri l'avversario in brillante combattimento infliggendoli gravi perdite.

Nell'Alto But la nostra artiglieria sconvolse le trincee del nemico e ne incendiò i baraccamenti.

Nella zona collinosa ad est di Gorizia arditi nuclei delle nostre fanterie, sfondati due ordini di reticolati, lanciarono bombe nelle linee dell'avversario provocando vivi allarmi e l'accorrere dei rincalzi, colpiti poi da raffiche aggiustate delle nostre artiglierie.

Sul Carso attività in lavori ed intenso scambio di bombe.

Un velivolo nemico lanciò bombe su Auronzo, in Valle Ansiei, senza fare vittime, nè danni.

Cadorna.

Settori esteri.

I tedeschi hanno nuovamente dimostrato qualche attività in Curlandia, attaccando ieri i russi nella regione di Riga.

Qualche combattimento è segnalato anche su qualche altro punto del settore orientale, e principalmente nei Carpazi, ove i russi, proseguendo la loro lenta, ma costante marcia, hanno conquistato altre importanti colline sul versante ungherese.

L'avanzata inglese su Comble pare impensierisca vivamente lo stato maggiore germanico, a giudicare dai potenti effettivi ch'esso lancia periodicamente per arrestarla.

Gli inglesi, all'opposto, hanno anche ieri avanzato ancora, occupando tutto il villaggio di Guillemont e parte di quello di Ginchy, facendo centinaia di prigionieri.

Egualmente i francesi, con movimento sincrono, si sono impadroniti di parecchi villaggi e di tutte le trincee tedesche sulle direttive Forest-Maurepas-Cleury-sur-Somme e Forest-Combles, facendo migliaia di prigionieri e catturando gran numero di cannoni e di mitragliatrici.

Per tal modo Combles, quasi del tutto circondata, è virtualmente in potere degli anglo-francesi.

Nella regione di Verdun, dopo una serie di combattimenti, i francesi hanno riportato vantaggi a nord-ovest di Fleury e presso Thiaumont.

L'avanzata delle truppe rumene in Transilvania continua in tutte le direzioni.

Esse, oltre ad aver fatto un migliaio e mezzo di prigionieri, si sono impadronite di materiale ferroviario e dei depositi di petrolio.

In Macedonia non sono avvenuti importanti fatti d'arme da spostare sensibilmente la situazione dei belligeranti.

Aereoplani turco-tedeschi hanno volato, gettando bombe, su Porto Said, in Egitto.

Mandano da Londra che parecchi dirigibili tedeschi hanno attaccato la costa est dell'Inghilterra.

Disgraziatamente, oltre ai danni materiali, si debbono registrare numerose vittime fra la popolazione civile.

Nel settore caucasico i turchi hanno subito nuovi rovesci nelle regioni dei villaggi di Ognot e di Tcharmonk.

In Mesopotamia la situazione permane invariata.

Maggiori notizie sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Bukarest, 31 (ritardato). — Un comunicato ufficiale romeno, in data d'oggi, dice:

Fronti nord e nord-est. — L'avanzata delle nostre truppe continua con successo in tutte le direzioni.

Sono state occupate, tra le altre località, Villaco Brasso, dove sono stati stabiliti un sindaco ed un capo di polizia romeni, Menasag, 14 chilometri ad est di Cicsereda, il monte Pedeglava, un chilometro a nord-est di Toplez.

Teniamo inoltre sotto il fuoco della nostra artiglieria la linea ferroviaria Orsova-Karansebes.

Le nostre perdite sono minime. Sino ad ora sono stati fatti prigionieri di guerra 15 ufficiali e 1800 soldati. Alla stazione della ferrovia di Ghimos furono presi cento vagoni. A Brzecu è stato preso un convoglio di farina.

Fronte sud. — Navigli austriaci hanno lanciato alcuni proiettili sul posto di Cioroju (ad est di Turnu Magurele).

Truppe nemiche di fanteria e cavalleria hanno passato in un punto la Salvia, ma sono state subito respinte.

Basilea, 3. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale, dice:

Fronte occidentale. — Il duello delle artiglierie ha assunto grandissima intensità nella regione della Somme. Forti attacchi dei francesi non riuscirono iersera tra Maurepas e Clery.

Sulla destra della Mosa il tiro di preparazione, che si estendeva sul fronte da Thiaumont a Vaux, fu seguito da attacchi nemici soltanto dalle due parti della strada Vaux-Souville. Tali attacchi non riuscirono.

Fronte orientale - Fronte del Principe Leopoldo di Baviera. — A nord di Zborow forti effettivi russi passarono nuovamente all'attacco. Le truppe del generale von Eben li hanno respinti in parte con combattimenti alla baionetta.

Fronte dell'Arciduca Carlo. — Ad est e a sud-est di Brzezani vi furono combattimenti locali. Attacchi nemici furono respinti. La lotta continua ancora su punti isolati.

Nei Carpazi sono segnalate operazioni dei russi dirette ieri soprattutto contro la Magura e le posizioni elevate a sud-est di questo fiume. Esse non riuscirono. Invece la collina di Ploska (a sud di Zielona) dopo parecchi assalti infruttuosi del nemico restò finalmente in suo potere.

Nella regione della frontiera della Romenia truppe tedesche e austro-ungariche entrarono a contatto con le truppe avanzate nemiche dalle due parti della Bistritza.

Fronte balcanico. — La frontiera della Dobrugia è stata traversata da truppe tedesche e bulgare tra il Danubio e il Mar Nero. Le truppe romene di copertura sono state respinte.

Sul fronte macedone nessun avvenimento d'importanza speciale

Basilea, 3. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — Fronte contro la Romania. L'artiglieria nemica ha diretto ieri il suo tiro contro Nagy Szeben (Hermannstadt).

Nella regione di Gyegrye i romeni hanno preso contatto con le nostre posizioni.

La nostra artiglieria ha repinto distaccamenti nemici in ricognizione.

Nessun altro avvenimento importante. Situazione immutata.

Fronte dell'Arciduca Carlo. — A sud-ovest di Fundul-Muldawi e ad ovest della Moldava le nostre truppe hanno respinto parecchi attacchi russi.

Il monte Ploska (a sud-ovest di Raifalowa) è stato preso dai russi dopo accaniti combattimenti.

A sud-ovest di Brzezany parecchie potenti offensive russe ieri non sono riescite. Oggi il nemico ha ricominciato gli attacchi.

Fronte del Principe Leopoldo di Baviera. — A nord di Zborow le

truppe tedesche dell'esercito del generale Boehm Ermolli hanno respinto un attacco russo.

Pietrogrado, 3 (ore 13,40). — **Un comunicato del grande stato maggiore dice:**

Nella regione di Riga i tedeschi attaccarono i nostri battaglioni lettoni che lanciando un contrattacco, sbaragliarono il nemico e gli inflissero considerevoli perdite.

In direzione di Zolotchevsk-Galitche continuano i combattimenti. In questo settore fu ucciso il valoroso colonnello Ghililssem e in una trincea di fanteria avanzata fu gravemente ferito il comandante di batteria di mortai il valoroso tenente colonnello Tchesnakoff.

A sud di Rafailova nella regione del monte Kapul e nella regione di Dornavatza le nostre truppe sloggiarono il nemico dalle sue posizioni organizzate e s'impadronirono di parecchie colline.

Contrattacchi del nemico per riconquistare le posizioni perdute furono respinti dal nostro fuoco. Catturammo 300 prigionieri.

Fronte del Caucaso. — Accaniti combattimenti continuano nella regione del villaggio di Ognot ove il nemico fugge in alcuni punti cedendo alla nostra pressione.

Respingemmo col fuoco attacchi turchi nella regione del villaggio di Tchermonk. Catturammo in questo combattimento un altro cannone.

Londra, 3 (ore 0,10). — Un comunicato del generale Haig dice:

L'attività delle opposte artiglierie è aumentata sulla nostra linea a sud dell'Ancre e su altri punti del fronte. Fra l'Ancre e la Somme l'azione della fanteria si è limitata a combattimenti a colpi di granate.

In questa regione respingemmo un attacco locale con granate, effettuato dai tedeschi. Sono state fatte esplodere mine da ambe le parti nella regione di Auchy.

Parigi, 3. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sul fronte della Somme attività dell'artiglieria francese è continuata durante la notte. Nessuna azione di fanteria salvo un colpo di mano sulle trincee tedesche presso Armancourt, che ha permesso ai francesi di ricondurre prigionieri.

Sulla riva destra della Mosa il nemico ha bombardato violentemente le posizioni francesi fra Thiaumont, Fleury e i boschi di Vaux Chapître.

Notte calma sul resto del fronte.

Un pilota francese ha abbattuto un apparecchio tedesco presso Dieppe a nord-est di Verdun.

Sul fronte della Somma quattro altri apparecchi tedeschi gravemente colpiti in combattimenti caddero bruscamente nelle loro linee.

Aeroplani francesi da bombardamento effettuarono ieri numerose operazioni efficaci. Sulla stazione di Metz-Sablons furono lanciate in due volte 86 granate da 120 sopra gli edifici e sopra i binari: furono constatati danni importanti. Sugli stabilimenti militari a nord di Metz furono lanciate sessanta granate da 120. Le stazioni di Mezières-Lez-Metz, Conflans, Sedan, Audun-le-Roman e gli accampamenti o depositi di Ham, Nesles, Guiscard, Athies, Monchy e Lagache furono pure bombardati con 210 granate in tutto. Numerosi scoppi e incendi negli obbiettivi furono constatati in parecchie località.

Esercito d'Oriente. — Sul fronte dello Struma e nella zona del lago di Doiran sono segnalate alcune azioni di artiglieria abbastanza violente. Pattuglie alleate effettuarono numerose ricognizioni sulla riva sinistra dello Struma. Un attacco bulgaro a Zoorska, a nord-est di Cucuruz, è stato respinto dai fuochi di fanteria dei serbi con perdite elevate per i nemici. Niente di importante da segnalare nella regione del lago di Ostrovo.

Parigi, 3. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord della Somme, dopo intensa preparazione dell'artiglieria, la fanteria francese, in unione con l'esercito britannico, ha attaccato verso mezzogiorno le posizioni tedesche sopra un fronte di sei chilometri circa dalla regione a nord di Maurepas fino al fiume con un mirabile slancio che la resistenza del nemico non ha potuto arrestare per un solo istante.

Le nostre truppe hanno sbaragliato considerevoli forze dell'avversario e si sono impadronite di tutti gli obbiettivi prestabiliti.

I villaggi di Forest, ad est di Maurepas, e di Cléry-sur-Somme sono completamente in nostro possesso.

A nord di Forest abbiamo preso tutte le trincee tedesche lungo la strada Forest-Combles, fino alle vicinanze di quest'ultimo villaggio.

Fra Florest e Cléry-sur-Somme ci siamo impadroniti pure di tutte le posizioni del nemico.

Abbiamo oltrepassato in numerosi punti la strada che unisce queste due località.

Un contrattacco tedesco con grossi effettivi lanciato contro le posizioni conquistate a sud di Forest è stato preso sotto il fuoco delle nostre batterie ed ha dovuto ripiegare in disordine lasciando sul terreno numerosi morti.

Finora il numero dei prigionieri validi caduti nelle nostre mani supera i duemila. Il bottino finora ascende a dodici cannoni catturati nel solo settore di Forest e a cinquanta mitragliatrici.

Sulla riva destra della Mosa i tedeschi hanno pronunciato da stamane una serie di violenti attacchi contro le posizioni di Vaux-Chapître. Respinto ripetutamente sull'insieme del fronte con gravi perdite, il nemico è riuscito alla fine del pomeriggio a prender piede in un saliente della nostra linea, ove il combattimento continua accanito.

Poco dopo il principio di questa azione, abbiamo attaccato le posizioni tedesche ad est del villaggio di Fleury. Le nostre truppe si sono impadronite di parecchie trincee e di un'opera potentemente organizzata. Un altro attacco da noi eseguito a nord-ovest del villaggio di Fleury, ci ha permesso di occupare parte della cresta che va da questo villaggio all'opera di Thiaumont.

Durante questi attacchi abbiamo fatto trecento prigionieri, fra cui cinque ufficiali.

Londra, 3 (ore 1.3). — Parecchi dirigibili nemici hanno attaccato la coste est dell'Inghilterra alle undici di sera ed hanno lanciato bombe in alcune località.

Uno degli Zeppelin è stato abbattuto a Londra. L'attacco continua.

Londra, 3 (ufficiale). — L'attacco della scorsa notte è stato eseguito dal maggior numero di dirigibili che sia stato finora impiegato in un attacco in Inghilterra.

Gli obiettivi furono, da quanto risulta, le contee dell'est e la città di Londra.

L'attacco contro Londra venne respinto ed uno Zeppellin venne abbattuto in preda alle fiamme.

Molte bombe furono gettate su località molto distanti l'una dall'altra, ma non sono ancora giunti rapporti circa le vittime ed i danni materiali.

Londra, 3. — Un comunicato ufficiale dice:

Una inchiesta accurata mostra che le perdite e i danni cagionati dall'incursione aerea della notte scorsa sono completamente sproporzionati al numero dei dirigibili impiegati.

Le perdite note finora sono: uomini e donne uccisi 11: uomini 3, donne 2 e fanciulli 2 feriti.

Secondo le ultime informazioni 25 case ed alcune dipendenze sono state leggermente danneggiate nel distretto di Londra.

Due condotture d'acqua sono state spezzate e tre cavalli uccisi.

I danni alle altre località sono stati minimi.

Un certo numero di villini è stato danneggiato come pure una chiesa mentre un incendio è scoppiato in una officina di gas.

Non vi è stato nessun danno militare di qualsiasi specie.

Londra, 4 (ore 1,51). — Un telegramma del generale Haig, in data di ieri sera, dice che le truppe inglesi hanno preso tutto il villaggio di Guillemont e parte di Ginchy ed hanno fatto parecchie centinaia di prigionieri.

Le Hâvre, 3. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Azioni reciproche dell'artiglieria nella regione di Ramscapelle ed in quella di Boosinghe.

Londra, 4 (ore 2,15). — Un comunicato del generale Haig in data di ieri sera dice:

In collegamento coi francesi sulla nostra destra, abbiamo attaccato oggi il nemico in vari punti e ci siamo impadroniti di una parte di Ginchy e della totalità di Guillemont. Il nostro fronte passa ora a cinquecento yards ad est di Guillemont e da Ginchy fino presso la fattoria di Falfemont.

Dalla parte ad est della fattoria di Mouquot abbiamo pure guadagnato terreno.

Ci siamo impadroniti di parecchie centinaia di prigionieri.

Fra la nostra ala destra e la Somme i francesi hanno fatto importanti progressi, impadronendosi di un numero considerevole di prigionieri.

Il combattimento continua.

I nostri velivoli, cooperando con l'artiglieria e la fanteria, hanno fatto un ottimo lavoro.

Gli aeroplani nemici hanno fatto un energico tentativo per ostacolare le nostre operazioni; ma sono stati attaccati con successo e respinti in duelli aerei.

Tre aeroplani nemici sono stati distrutti e almeno quattro danneggiati.

Noi abbiamo perduto tre macchine.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Zona di guerra, 2. — Compiuto l'invio dei prigionieri nei campi di concentramento ed eseguita la pulizia del campo di battaglia del basso Isonzo, opera assai lenta e faticosa data la natura del terreno e lo sconvolgimento recatovi dai nostri potenti mezzi di distruzione, è stato possibile accertare l'entità del bottino di guerra caduto nelle nostre mani nelle giornate di Gorizia e sul Carso.

Il numero dei prigionieri ascende a 393 ufficiali e 18.365 uomini di truppa. I pezzi di artiglieria catturati, contrariamente a quanto erasi detto nei primi comunicati, ammontano a 30 e cioè: un cannone da 152 mm., due cannoni, due obici e un mortaio da 105; un mortaio da 140, tre cannoni da 77, quattro cannoni e quattro obici da 75, otto cannoni da montagna, quattro cannoni da 37 mm.

Furono presi inoltre 63 lanciabombe, 92 mitragliatrici, 12.225 fucili.

Ricchissimo è il bottino dei materiali di artiglieria e delle munizioni che comprende all'incirca 3000 colpi di artiglieria, 5 milioni di cartucce, 60 mila bombe e granate a mano, 3000 bombe per lanciabombe, 150 cofani per munizioni, 378 cassette per granate, 44 casse di racchette e razzi.

Tra i materiali bellici di vario genere sono da ricordare: 5906 scudi, una autotrattrice, due perforatrici ad olio pesante, alcune diecine di chilometri di filo telegrafico e telefonico, parecchi quintali di materiale elettrico e numerosi apparecchi telefonici.

Abbondante è anche il materiale del genio. All'incirca 2000 cavalli di frisia, 12.000 strumenti da lavoro, 442 pinze tagliafili, 276 rotoli di filo di ferro spinato.

Vennero anche presi: 1337 coperte, un posto di medicazione completo, un laboratorio completo per falegnami e fabbri, e poi oggetti di vestiario, buffetterie, esplosivi in grande quantità, un apparato e 68 bombole per gas asfissianti, cinque lanciafiamme, numerose bombe lagrimogene; mazze ferrate e rozzi pugnali di lamiera ricordano in questo bottino i barbari metodi di guerra usati dal nemico.

Per i danni del terremoto

nelle Marche e nella Romagna

S. E. il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, De Vito, è partito l'altro ieri da Rimini assieme al comm. Guglielminetti, direttore generale dei servizi speciali, col quale vi era tornato dal giorno 26 agosto scorso per disporre l'esecuzione dei provvedimenti autorizzati dal Governo col noto decreto Luogotenenziale.

S. E. De Vito, accompagnato sempre dall'ispettore superiore comm. Perilli in provincia di Forlì ed anche dall'ispettore superiore comm. Berardi, visitò altre località danneggiate nelle quali non aveva potuto recarsi dal 16 al 21 nella prima sua permanenza a Rimini, visitando di nuovo le località maggiormente danneggiate, adottando ovunque i necessari provvedimenti, organizzando il servizio nei riguardi dell'Amministrazione dei lavori pubblici, secondo gli accordi già presi col proprio ministro Bonomi e promovendo per la parte di competenza non sua le occorrenti disposizioni specialmente nei riguardi igienici, telefonici e per la tutela delle opere d'arte.

Gravemente danneggiate nei pubblici edifici ed in buona parte nelle case private sono Rimini, Pesaro, Riccione, Cattolica, Gabicce, Cornano, Morciano, San Clemente; meno gravemente Fano, Santo Arcangelo, Gradara, Fiorenzuola, Mondaine, San Giovanni, Monte Gridolfo, Misano, Monte Scudo, Monte Colombo, Germano e Monte Fiorito.

Le frazioni di Besanigo, Petrolara, San Salvatore, Calagianni, Tavollo, Prescia, Tomba, Casaccie, Santa Maria di Scaceiano, Monte Petrino, Monte Baldo Tombacce, Trobbia, San Lorenzo in Strada, Fontanelle, Montaletto, Carestelli, Monaldini, Micheloni, Molino e Raibante sono quasi completamente distrutte; altre gravemente danneggiate.

I danni sin qui accertati si riferiscono a settantotto centri abitati di cui cinquantacinque in provincia di Forlì.

Squadre di ingegneri del genio civile, agli ordini dell'ispettore comm. Berardi per la provincia di Pesaro, dell'ispettore comm. Perilli per la provincia di Forlì, hanno proceduto agli accertamenti, visitando complessivamente ottomila case e dichiarandone inabitabili duemila e per ogni casa indicando l'entità dei danni, come anche le riparazioni occorrenti in quelle abitabili.

In tutte queste località, al primo periodo degli attendamenti, dei puntellamenti e delle demolizioni è succeduto il secondo dei ricoveri provvisori per le persone e per le masserizie, cui hanno provveduto altre squadre di funzionari del genio civile agli ordini dell'ingegnere capo cav. Andreocci, d'accordo con le autorità locali e con l'aiuto di privati volenterosi.

A tutto ieri sono state ricoverate oltre tremila persone, o in baracche, o in stabili, o in capanne.

Per tali ricoveri S. E. De Vito ha provveduto sin dal primo momento duecento baracche; ha autorizzato l'affitto di locali e la requisizione di capanni.

I locali affittati sono già moltissimi ed i signori conte Cantoni Mamiani della Rovere e signora Ruggeri hanno offerto gratuitamente le loro ville.

Quanto ai capanni ne sono stati offerti gratuitamente quaranta dal cav. Favilla e parecchie centinaia sono stati requisiti per le campagne e ne vengono ancora requisiti attivamente. Di essi convenientemente adattati cominciò una seconda copertura con lamiere di zinco, delle quali si hanno già disponibili in Cattolica ed in Rimini quattro vagoni, il cui acquisto fu dall'on. De Vito disposto dal primo giorno.

E così pure per gli acquisti da luigi subito ordinati sono già sul posto 500 quintali di cemento, 1000 quintali di ferro, 20,000 tegole marsigliesi, 10 carri di calce, 7 carri di legname, grande quantità di materiali occorrenti.

E sul posto sono pure sino dai primi giorni 4 automobili per il rapido dislocamento del personale e 6 camions adibiti ai trasporti,

oltre i camions cortesemente favoriti dalla autorità militare ed i carri localmente disponibili.

E si è già al terzo periodo delle riparazioni e delle ricostruzioni.

Le riparazioni sono già cominciate a cura diretta del genio civile in Cattolica, Riccione, Ceriano, Morciano, e lunedì saranno iniziati in Rimini e in Pesaro mediante cottimi con imprese locali e con maggiore intensità in Cattolica con maestranze fatte venire da fuori.

Ad altre maestranze si sta già provvedendo per gli altri centri abitati, mentre è stato pubblicato avviso che gli aventi titolo alle riparazioni gratuite possono provvedervi anche direttamente, salvo rimborso dello Stato, previo accertamento della buona esecuzione dei lavori.

Oltre a ciò lunedì comincerà pure la costruzione delle prime cento casette di cui fortunatamente si avevano pronti i materiali.

Tali casette del tipo adottato nella Marsica, ma alquanto modificate per le esigenze locali, sono destinate a frazioni di campagna maggiormente colpite.

L'on. De Vito ha già disposto lo studio di altri tipi adatti ai centri urbani ed ha avuto in proposito scambio di idee con le autorità locali e con locali imprese, non potendosi adottare case baraccate in città, le quali per la loro eleganza hanno sedi ambite di villeggiatura.

Così il piano già studiato e prestabilito di accordo col ministro Bonomi, che segue costantemente e con ogni interesse l'andamento dei provvedimenti, si viene svolgendo con inusata rapidità.

In tutte le località visitate l'on. De Vito ha avuto campo di apprezzare altamente l'opera veramente encomiabile della autorità militari e civili, dei soldati che, come sempre, sono pronti ad ogni sacrificio e dei funzionari tutti ed in particolare di quelli del genio civile, che non hanno conosciuto in questi giorni ore di riposo.

Prima di partire S. E. De Vito intervenne ad una seduta del Consorzio agrario di Rimini, nella quale gli vennero esposti i voti dei proprietari agricoli. Altri voti vennero manifestati dai proprietari urbani e dalle Congregazioni di carità.

S. E. De Vito dichiarò di non potere prendere impegni al riguardo, ma si assunse volentieri il còmpito di riferirne ai ministri competenti.

CRONACA ITALIANA

Cortesie internazionali. — S. E. il presidente del Consiglio belga De Brocqueville ha inviato a S. E. Boselli presidente del Consiglio, il seguente telegramma:

« Nel momento in cui l'Italia dichiara guerra alla Germania e si leva così contro la nazione che ci attaccò violando i trattati, tengo a salutare l'esercito e il popolo italiano e ad esprimere a V. E. quanto la fratellanza delle nostre armi risponda ai sentimenti che animano la nazione belga e quanto la calorosa simpatia che la nostra causa incontra nei cuori italiani sia stata per noi dal principio della guerra un potente conforto ».

S. E. il presidente del Consiglio Boselli ha così risposto;

« Il popolo italiano è da lungo tempo congiunto col popolo belga nel culto delle pubbliche libertà e nel progresso del pensiero civile e delle opere sociali. Esso partecipa vivamente le sofferenze incontrate dal Belgio eroicamente per la invitta affermazione del diritto e dei trattati. La completa fraternità delle armi è nuovo legame di intima unione. Ringrazio V. E. per il nobile saluto, che ricambio cordialmente a nome del Governo italiano ».

Ringraziamenti e plausi. — Al telegramma di S. E. il ministro Bianchi il presidente del Consiglio ha così risposto:

« S. E. Leonardo Bianchi — Hôtel Europe — Torino.

« Ringrazio di cuore V. E. per la lode dell'Ospedale Mauriziano, verso il quale si rivolge sempre con affetto il mio pensiero nel desiderio di conservargli tutto lo splendore della sua mirabile attività ».

⁂ S. E. il presidente del Consiglio, Boselli, ha telegrafato a S. E. Canepa per l'alta onorificenza conferitagli della medaglia d'argento al valore militare:

« S. E. Giuseppe Canepa, sottosegretario di Stato per l'agricoltura — Diano Marina.

« Plaudo a nome del Governo e a nome mio al collega valoroso, il cui patriottismo eloquente nelle assemblee è ardimentoso nelle battaglie liberatrici. Cordiali saluti.

« *Boselli* ».

⁂ L'Unione economica nazionale per le nuove Provincie d'Italia, ha ricevuto il seguente telegramma da S. E. il presidente del Consiglio on. Boselli:

« Ringrazio fraternamente. Concordo con tutto l'animo mio cogli intenti vostri. Alle nuove Provincie la redenzione politica deve essere apportatrice di un'èra nuova di pensiero e di lavoro, e dobbiamo preparare questa èra sollecitamente nei comuni propositi delle libere iniziative e nell'opera del Governo. Cordialissimi saluti.

« *Boselli* ».

⁂ In seguito alla solerte opera prestata dai vigili di Roma nella città di Pesaro colpita dal terremoto, quel Comune ha inviato il seguente telegramma al sindaco di Roma:

« Mentre squadra pompieri restituiscesi sua residenza dopo ammirabili servizi resi qui e Comuni contermini, riaffermo Vossignoria sentimenti profonda gratitudine cittadinanza per solidarietà Roma nostro disastro. Ossequi

« Sindaco *Rocchi* ».

S. E. Bianchi. — La giornata di sabato scorso continuò ad essere impiegata a Torino, da S. E. il ministro Bianchi, nelle visite agli ospedali militari e stabilimenti affini.

Nella mattinata S. E. visitò l'Istituto professionale pei mutilati in guerra nella Casa dei Rosminiani, ove fu ricevuto dal presidente dell'Istituto senatore Foà dal generale Briccola comandante il corpo d'armata ed altre notabilità nonchè dal direttore del Comitato cavalier De Angelis.

Il ministro visitò tutti i riparti congratulandosi con tutti ed in specie col dott. Zumaglini per l'invenzione di un arto artificiale.

Il ministro ringraziò il senatore Foà esprimendo riconoscenza per la città che ha provveduto così largamente con opere sanitarie e si compiacque col sindaco senatore Rossi e con don Cerruti dei Rosminiani.

Per i mutilati, che stavano schierati in una sala, ebbe parole di lode e di vivo compiacimento.

Indi S. E. Bianchi si recò a visitare l'ospedale di San Giovanni, ove sono ricoverati circa trecento militari feriti, e la Casa di convalescenza di San Vito.

S. E. Bianchi alle ore 15, partì per Vercelli salutato dalle autorità.

Le accoglienze fatte a S. E. a Vercelli furono cordialissime. Alla stazione si trovavano ad attenderlo il sindaco senatore Lucca, il generale Nasalli-Rocca comandante il presidio, il prefetto ed altre autorità.

S. E. salito in automobile, col senatore Lucca, col generale Briccola si recò allo spedale Umberto che visitò con soddisfazione. Poscia visitò gli spedali Cavour e Mazzini interessandosene vivamente.

Successivamente S. E. visitò lo spedale della Croce Rossa e quello civile.

In tutti gli spedali S. E. si informò minutamente dei servizi, compiacendosene, e volle confortare amorevolmente i feriti più gravi, intrattenendosi poi con gli ufficiali ricoverati e in special modo col colonnello Rossi.

Terminata la visita, il ministro venne accompagnato al grandioso

Istituto Borgogna ove sta preparandosi una nuova sezione con cinquecento letti.

A. S. E. venne offerto un rinfresco d'onore e si pronunziarono brindisi, ai quali rispose il ministro chiudendo il breve discorso così:

« Bevo al Re, simbolo del glorioso esercito nostro, qui tanto degnamente rappresentato, e vi invito a bere meco al Re e a quell'esercito che con le armi dà la completa redenzione all'Italia nostra per il suo grande avvenire politico, scientifico ed economico ».

Vivissimi applausi salutarono le parole del ministro, il quale, accompagnato dalle autorità convenute, ripartì col prefetto diretto a Milano.

Onoranze ad un figlio del lavoro. — Ieri, a Genova, nella sala della Società di mutuo soccorso fra gli operai di Staglieno, ebbe luogo l'annunziata inaugurazione di un busto ritraente l'effigie del compianto on. Pietro Chiesa e di una targa ricordante la vita esemplare dell'estinto.

Erano presenti i rappresentanti di tutte le Associazioni ed organizzazioni operaie di Genova con a capo la Camera del lavoro, ed una grande folla popolare.

S. E. il sottosegretario di Stato Canepa, accolto da vive acclamazioni, dopo un breve discorso del presidente della Società sig. Fussino, dette lettura del seguente telegramma di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, Boselli:

« La accompagno col pensiero nella nostra Liguria e le sarò grato se all'inaugurazione dell'effigie di Pietro Chiesa recherà anche il mio saluto ».

La lettura del telegramma venne salutata da vivi applausi. L'onorevole Canepa portò anche il saluto e la adesione di S. E. il ministro Raineri, che del Chiesa fu grande ammiratore, e quindi pronunciò il discorso commemorativo, spesso interrotto da acclamazioni e coronato alla fine da una prolungata ovazione.

Venne poscia offerto un vino d'onore e alle ore 17,30 l'on. Canepa lasciò festeggiatissimo la sede della Società.

Alle ore 23,51 ripartì per Roma.

Per i ciechi e mutilati in guerra. — S. E. il ministro delle finanze, Meda, ha, con gentile pensiero, provveduto di sua iniziativa ed a proprie spese perchè ai soldati mutilati e ciechi ricoverati nelle ville Miraflori ed Aldobrandini, venisse fatta una larga distribuzione di sigari e sigarette.

Corrispondenze ai prigionieri di guerra. — La Commissione dei prigionieri di guerra della Croce Rossa italiana comunica:

« Molte persone usano inviare ai loro parenti prigionieri di guerra in Austria, delle cartoline contenenti delle incisioni di carattere politico.

Nell'interesse dei prigionieri di guerra, i quali attendono ansiosamente notizie delle loro famiglie si raccomanda di non fare uso di tali cartoline, le quali sono trattenute dalla censura e non sono consegnate ai destinatari ».

A Cesare Battisti. — Altri omaggi di reverenza e promesse di sacra vendetta vennero tributati ieri al martire glorioso.

A Bologna, nel teatro Duse, S. E. il ministro Comandini commemorò degnamente il Battisti, dinanzi una gran folla.

All'ingresso dell'oratore vi fu una imponente dimostrazione, rivolta anche alle bandiere di Trento e di Trieste.

Il ministro pronunciò il discorso commemorativo, spessissimo interrotto da applausi e fatto segno alla fine da una calorosa e lunga ovazione.

Erano presenti gli onorevoli senatori Dallolio, Pini, Ciamician, Tanari, Zappi, gli onorevoli deputati Rava e Cavazza, i generali Romeo e Calza e moltissimi notabilità.

Terminata la commemorazione si formò un grande corteo, il quale si recò al palazzo comunale, sfilando dinanzi alla lapide di Oberdan.

Alla commemorazione aderirono S. E. Bonicelli, sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno, S. E. Pasqualino-Vassallo sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia ed altre cospicue personalità.

*** A Livorno una solenne commemorazione del Battisti venne pure ieri, tenuta al Politeama, presenti gli onorevoli Cassuto e Marzocchini, il sindaco conte Orlando, le autorità, le notabilità, i reduci dalle patrie battaglie, i garibaldini, le rappresentanze delle Associazioni popolari ed una grande folla.

Presentato dall' on. Marzocchini parlò l'avv. Ezio Martini, di Siena.

Il discorso, spesso interrotto da applausi, venne accolto alla fine da una interminabile ovazione.

Venne data lettura, tra applausi, di un telegramma del deputato belga Destrée.

Il pubblico venne quindi invitato a recarsi a deporre sul monumento a Garibaldi una corona con la scritta: « A Cesare Battisti, per tutti i martiri della barbarie austriaca ».

Si formò un imponente corteo, il quale, preceduto dalla musica cittadina, che suonava inni patriottici percorse tra continue acclamazioni le vie centrali, recandosi al monumento dell'eroe.

Il corteo indi si sciolse fra nuovi applausi e grida di « Viva l'Italia! — Viva il Re! — Viva l'esercito! »

Ai nostri prodi. — Ieri in parecchie città italiane venne, con forma solenne e degna, compiuta la consegna di numerose medaglie al valore militare.

A Genova, nella caserma di San Benigno, la cerimonia riuscì splendidamente. Vi assistevano le autorità civili e militari e varie Associazioni di reduci con bandiere.

Sopra un palco addobbato col tricolore e coi ritratti delle LL. MM. il Re e la Regina, presero posto le famiglie dei caduti ed i militari decorati.

Notato un folto gruppo di soldati russi, ex-prigionieri di guerra dell'Austria, tutti col nastrino tricolore in petto.

Il generale Sardi, passata in rivista le truppe, si recò ad ossequiare le autorità e le famiglie dei caduti.

Pronunciò poscia un patriottico discorso, dando poi lettura delle motivazioni e procedendo quindi alla consegna delle medaglie.

Uno dei premiati, il tenente Augusto Spechel, ora capitano, ebbe la fortuna di essere decorato dal padre, che assisteva alla cerimonia con la divisa di generale.

Dopo la consegna delle medaglie le truppe sfilarono dinanzi al generale ed alle famiglie dei caduti.

*** Una simile cerimonia ebbe luogo a Livorno presenti il prefetto, il sindaco e una folla immensa che applaudì calorosamente durante i discorsi del generale Morra e del colonnello Bini e alla consegna delle medaglie.

*** A Piacenza pure presenti le autorità civili e militari, nonchè molte Associazioni, vennero consegnate cinque medaglie d'argento e dodici di bronzo al valor militare ed una di argento ed una di bronzo al valor civile.

Pronunciò un applauditissimo discorso il generale Scotti, comandante la divisione.

Croce Rossa. — La Missione delegata dal Governo francese presso la Croce Rossa italiana, ha visitato negli scorsi giorni gli ospedali istituiti dalla Croce Rossa a Padova, Venezia, Treviso, ricevuta dalle autorità e accolta simpaticamente dalle popolazioni. Ha poi proseguito per la zona di guerra.

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

AMSTERDAM, 2. — Si ha da Berlino: "Secondo la *Vossische Zeitung* il cancelliere dell'Impero von Bethmann Hollweg è atteso a Berlino di ritorno dal quartier generale. Uno degli argomenti del colloquio che egli ha avuto coll'Imperatore è stata la convocazion del Reichstag, il quale si era aggiornato al 26 corrente e che verrà probabilmente convocato per giovedì prossimo.

PARIGI, 2. — Il Re di Romania ha così risposto al telegramma inviatogli dal presidente della Repubblica francese Poincaré:

« Molto commosso per le cordiali parole che mi rivolgete nel momento in cui il mio esercito entra in azione per realizzare l'ideale che la Romenia accarrezzava da secoli, vi ringrazio molto sinceramente. I calorosi voti che la Francia esprime verso il mio paese trovano una profonda eco nel mio cuore ed in quello del mio popolo. Mi è particolarmente gradito di credere che le circostanze in cui uno stesso sforzo unisce le nostre due nazioni contribuiranno n alta misura a stringere sempre più i vincoli d'amicizia esistenti fra i nostri due paesi ».

BASILEA, 2 — Si ha da Costantinopoli:

Una nota ufficiosa annuncia che, in seguito alla rottura delle relazioni con la Romenia, è stato portato a cognizione dell'incaricato degli affari romeno che il Governo ottomano si trova, come gli imperi centrali, in istato di guerra con la Romania a datare dal 17-30 agosto, alle ore venti.

STOCCOLMA, 2. — I presidenti del Consiglio e i ministri degli affari esteri degli Stati Scandinavi si riuniranno nuovamente a Copenaghen probabilmente alla fine del corrente mese.

SALONICCO, 2. — Sono stati imbarcati per ignota destinazione gli ufficiali greci che ieri si erano arresi al generale Sarrail. Altre truppe regolari greche che ieri sera avevano avuto un conflitto con gli insorti sono state obbligate ad arrendersi, essendo le truppe francesi intervenute.

ATENE, 2. — Trenta navi da guerra dell'Intesa sono arrivate dinanzi al Pireo.

LONDRA, 2. — L'*Agenzia Reuter* riceve da Atene, 1:

La flotta delle potenze alleate è giunta al Pireo; si compone di incrociatori, navi da trasporto, cacciatorpediniere e vari battelli, ed ha alcuni idroplani.

Si conferma la notizia secondo cui due reggimenti dell'undecima divisione greca di Salonicco si sarebbero dichiarati solidali con le potenze alleate.

ZURIGO, 2. — Risulta dal *Neus Stüttgarter Tageblatt* che l'estrema nervosità del pubblico tedesco suscitata dai nuovi avvenimenti, la supposizione che la Bulgaria si ritirasse ed altre ipotesi di ogni genere si ripercossero alle borse di Berlino e di Francoforte causando panico ed una discesa precipitosa dei corsi, aumentata dal fatto che la rottura con la Romenia colpisca gli ingenti valori ivi investiti.

Fra le mille voci che corrono è quella della possibilità di complicazioni politiche con la Danimarca.

SALONICCO, 2. — Il Comitato di difesa nazionale ha proceduto alla convocazione immediata della classe macedone del 1915 e ha vietato la partenza a tutti i cittadini dai 19 ai 45 anni.

ATENE, 2. — L'*Agenzia di Atene* pubblica:

Le navi dell'Intesa, in numero di 42, continuano ad incrociare al largo del Pireo. Tre sono entrate nel porto ed hanno sbarcato un distaccamento, il quale ha sequestrato tre navi tedesche che vi erano ancorate, innalzando le bandiere dell'Intesa sulle navi stesse.

Altre navi si impadronirono del telegrafo senza fili, che funzionava nell'arsenale greco.

I ministri dell'Intesa hanno visitato il presidente del Consiglio, Zaimis, e si sono poi riuniti alla Legazione di Francia. Essi hanno deliberato di redigere una nota che presenteranno a Zaimis questa sera o domani mattina.

Lo scioglimento della Camera e le elezioni sono aggiornate.

La febbre del Re continua.

ATENE, 2. — Il Governo ha protestato presso il ministro di Turchia contro l'arruolamento forzato dei sudditi greci di Aivali e ne chiede il congedamento.

BERNA, 2. — Il Consiglio federale ha emanata oggi una deliberazione che entrerà in vigore il 4 settembre, con cui si dispone che, allorchè invenzioni brevettate in Svizzera e per le quali fu presentata domanda di brevetto, non sono sfruttate nel paese o lo sono soltanto in misura insufficiente e allorchè il paese è nella impossibilità di procurarsi i loro prodotti o questi sono resi accessibili soltanto a condizioni onerose, il Consiglio federale può, se l'interesse del pubblico lo esige, disporre di queste invenzioni in modo che possano essere sfruttate da imprese del paese e che i prodotti così fabbricati possano essere messi in circolazione e liberamente utilizzati, senza che il proprietario del brevetto o colui che presentò la domanda di brevetto o terze persone abbiano diritto di opporvisi.

Le persone aventi diritto ai brevetti o alle domande di brevetti ricevono un'indennità il cui ammontare viene fissato, in caso di contestazione, da una Commissione peritale nominata dal tribunale federale.

ZURIGO, 2. — Un dispaccio da Sofia reca il sunto di una nota che il presidente del Consiglio Radoslavoff, dimenticando il tradimento della Bulgaria verso la Russia e le potenze dell'Intesa e il proditorio attacco di essa contro la Serbia, ha osato, ieri mattina, rimettere al ministro di Romenia.

In tale nota Radoslavoff rileva di aver già richiamata l'attenzione del Governo di Bucarest sugli incidenti di confine sempre provocati dai romeni, mentre le autorità bulgare erano correttissime. Tali incidenti si sono rinnovati nonostante le proteste di amicizia della Legazione romena. La nota continua affermando che le antiche simpatie bulgare per la nazione vicina erano sopravvissute persino alla guerra balcanica la quale servì alla Romenia per strappare alla Bulgaria un pezzo del suo territorio con la pace di Bucarest.

Ma la Romenia fu sempre ostile come lo dimostrarono i suoi giornali, le difficoltà opposte al transito delle merci, gli incidenti di confine divenuti una consuetudine nelle ultime settimane e che culminarono il 28 corrente col bombardamento di Kladovo e di Rutsciuk e il 29 col fuoco di fucileria contro i posti bulgari della linea di confine e delle sponde del mar Nero. Il ministro di Bulgaria fu impedito di comunicare col suo Governo fino dal 26 corrente e gli furono consegnati i passaporti.

Infine il 30 agosto il ministro di Romenia a Sofia richiese i passaporti ed annunciò la rottura delle relazioni diplomatiche.

Nella notte dal 30 al 31 agosto l'esercito romeno tentò di gettare un ponte sul Danubio dinanzi a Kladovo senza una precedente dichiarazione di guerra.

Perciò il Governo bulgaro deve trarre le conseguenze da tale situazione.

La Bulgaria è costretta ad accettare i fatti compiuti e quindi comunica che si considera in stato di guerra con la Romenia.

ZURIGO, 3. — Si ha da Budapest:

Camera dei magnati. — Il presidente del Consiglio, conte Tisza, dopo aver qualificato con le consuete espressioni la dichiarazione di guerra della Romenia, come una negazione degli impegni assunti con trattato e come il misconoscimento dei propri interessi nazionali, aggiunge: Non mi occuperò in modo particolare delle affermazioni colle quali la nota romena tenta di motivare la dichiarazione di guerra; dirò unicamente che essa è un tessuto di affermazioni impudenti e di sfacciati pretesti. Che cosa debbo dire quando essa ci attribuisce mire espansioniste?

Tisza nega che la Monarchia durante la guerra balcanica del 1913 non abbia fatto riguardo alla Romenia pienamente quanto essa poteva attendersi da uno Stato amico ed alleato. Anzi la Monarchia appoggiò la Romenia nei suoi sforzi. Era naturale che non mancasse nella Nota l'affermazione che i connazionali romeni fossero oppressi; ma ardisco asserire che i romeni in Ungheria non solo si trovavano meglio dei sudditi di altra lingua in Romenia, ma anche che i romeni ungheresi sotto la tutela della Corona ungherese sono molto superiori ai romeni del Regno nei riguardi economici, civili e morali.

La Camera prende atto delle dichiarazioni di Tisza.

Direttore ff.: NICOLA LAZZARO. Tip. delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*